



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

*Ai sensi del Decreto Legislativo 8  
giugno 2001 n. 231 e successive  
modifiche e integrazioni*

METANODOTTO ALPINO S.R.L.

Versione del documento	1.5
Stato del documento	Approvato dal CdA
Data di emissione	Ottobre 2020



## Indice

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO</b>	<b>5</b>
<b>1.PRINCIPI BASE DEL D. LGS. 231/2001</b>	<b>6</b>
1.1. La responsabilità dell'ente	6
1.2. La tipologia di reati contemplati dal Decreto	6
1.3. I criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente: chi commette il reato e le finalità del reato	7
1.4. Il Modello come strumento idoneo ad esonerare da responsabilità e sue caratteristiche essenziali	9
1.5. Le sanzioni applicabili all'ente	9
<b>2. I PRINCIPI DEL MODELLO DELLA SOCIETÀ</b>	<b>11</b>
2.1. I principi fondamentali	11
2.2. La Società, il suo assetto societario e organizzativo	12
2.3. Le finalità	12
2.4. Gli elementi essenziali della struttura del Modello	12
2.5. L'adozione del Modello e successive modifiche	13
2.6. I destinatari del Modello, la sua diffusione e formazione del personale	14
2.7. Le attività per la costruzione del Modello	14
2.7.1. La mappatura dei processi a rischio	15
2.7.2. L'Analisi dei rischi potenziali	16
2.7.3. La costruzione, valutazione e adeguamento del sistema di controlli preventivo	16
<b>3. LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL DECRETO</b>	<b>17</b>
3.1. L'implementazione del Modello	17
3.2. I componenti del sistema di controllo preventivo adottato	17
<b>4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>20</b>
4.1. L'identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza	20
4.2. I requisiti di eleggibilità, la nomina e la revoca	21
4.3. I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
4.4. I rapporti con l'OdV di Metan Alpi Sestriere s.p.a. e con il responsabile dell' <i>antitrust compliance</i> di Gruppo	23
4.5. Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	24
4.6. Gli obblighi di informazione e <i>reporting</i> propri dell'Organismo di Vigilanza	25
<b>5. IL CODICE ETICO DI GRUPPO</b>	<b>25</b>
<b>6. IL SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>26</b>
6.1. L'obiettivo del sistema disciplinare	26
6.2. L'ambito di applicazione	26
6.3. Le sanzioni e i criteri di commisurazione	27
6.4. Il procedimento accertamento delle sanzioni	28
6.5. Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri)	28
6.6. Le misure nei confronti dei dirigenti	29
6.7. Le misure nei confronti dell'organo dirigente, dei sindaci o della società di revisione legale e dell'Organismo di Vigilanza	30
6.8. Le misure nei confronti di agenti, consulenti, fornitori e soggetti terzi	30
<b>7. IL PROGRAMMA DI ANTITRUST COMPLIANCE DI GRUPPO</b>	<b>31</b>
<b>PARTE SPECIALE I – la mappatura attività a rischio e descrizione reati presupposto rilevanti</b>	<b>34</b>
<b>PARTE SPECIALE II – I protocolli e le procedure</b>	
<b>PARTE SPECIALE III – Il Codice etico</b>	

## Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il seguente significato.

**ARERA:** Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

**Aree o attività sensibili:** attività svolte dalla Società nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione di uno o di più reati presupposto.

**Codice etico:** Codice di comportamento che la Società adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori leggi, normative dei Paesi di riferimento e norme interne, in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza ed in particolare nel rispetto delle normative rilevanti per il settore del gas naturale, quella sulla concorrenza e per la tutela sia dell'ambiente sia della salute e sicurezza dei lavoratori. Il Codice approvato dalla Società, inoltre, costituisce il Codice etico del Gruppo e, pertanto, anche le altre società controllate da Metan Alpi Sestriere s.p.a. provvedono ad adottarlo.

**Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*». Il Decreto è relativo alla responsabilità amministrativa degli enti; si tratta di una legge che rende responsabile la stessa azienda di alcuni reati, citati nella norma, commessi dai propri amministratori o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione.

**Destinatari:** tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti di ogni ordine e grado, i Consulenti, i collaboratori della Società qualora coinvolti in attività sensibili, i fornitori, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

**Ente o Società:** struttura organizzata per fini determinati a cui la legge riconosce personalità giuridica che nel presente documento è la Metanodotto Alpino s.r.l.

**Ente pubblico economico:** particolare categoria di enti pubblici che non agiscono in regime di diritto amministrativo, bensì di diritto privato (essendo partecipate da enti pubblici o che svolgono la propria attività in virtù di negozi giuridici con la P.A., es. concessioni) e sono pertanto soggetti alla disciplina propria del diritto privato. Essi svolgono in via principale o esclusiva attività di produzione per il mercato e di intermediazione nello scambio di beni e servizi: cioè un'attività economica come gli imprenditori privati (art. 2082 codice civile).

**Gruppo:** ai fini del Modello il Gruppo indica Metan Alpi Sestriere s.p.a. e tutte le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

**Interesse:** il reato presupposto è finalizzato all'ottenimento di una determinata utilità, anche se quest'ultima non viene raggiunta.

**Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 231/01 che mira a impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dal Decreto 231 da parte degli amministratori o dipendenti. Il Modello descrive le norme ed il modo di agire, fissa il rispetto di leggi e regole esterne ed interne, definisce il codice di comportamento nei confronti di clienti, fornitori, azionisti della Società, nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei Dipendenti e di tutti coloro che possono essere influenzati dalla o avere un interesse nella Società.

**Organo dirigente:** l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione.

**Persona incaricata di pubblico servizio** (art. 358 c.p.): chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale.

**Procura:** negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

**Protocolli:** i protocolli identificano le singole fattispecie di rischio / reato che possono essere commesse da ciascuna funzione aziendale, individuando le procedure, le istruzioni di lavoro e i moduli organizzativi e gli strumenti di controllo posti a presidio di tali condotte illecite. Per migliorare l'efficienza del Modello la Società usa ai fini del Decreto i protocolli aziendali per le certificazioni ISO con le opportune integrazioni.

**Pubblica Amministrazione:** enti pubblici italiani od esteri (per enti pubblici si intendono anche quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati); rientrano tra essi:

- enti governativi italiani od esteri;
- agenzie amministrative indipendenti italiane od estere;
- organismi della Unione Europea;
- dipendenti di tali enti ed organizzazioni;
- persone fisiche o giuridiche, che agiscono in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiane od estere;
- tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio come definite dal Codice Penale.

Nel seguito del documento i soggetti di cui alle categorie Ente Pubblico Economico e Pubblica Amministrazione saranno per semplicità definiti "PA".

**Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

**Sistema disciplinare:** sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione.

**Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001). In dettaglio, sono soggetti apicali l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione, il Presidente, l'amministratore delegato e tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza conferiti dalla Società.

**Soggetti sottoposti:** soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, così come identificati dall'art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto.

**Reati presupposto:** categorie di reati la cui commissione determina la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del Decreto.

**Vantaggio:** ottenimento di un risultato dalla commissione del reato presupposto quantomeno parzialmente soddisfacente, a nulla rilevando se tale risultato sia stato preventivato o inaspettato.

## Introduzione e struttura del Modello

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società **Metanodotto Alpino s.r.l.** ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. Lo stesso si ispira ai principi etici contenuti nel Codice Etico adottato e alle Linee Guida dell'associazione di categoria.

Il presente documento è composto da una parte generale e alcune parti speciali.

La **parte generale** ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, L'indicazione della normativa del Decreto specificatamente applicabile alla Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, le attività svolte dalla Società, l'individuazione dell'OdV e i suoi principi di funzionamento, il sistema disciplinare e il Programma di *antitrust compliance* di Gruppo.

Le **parti speciali** che formano parte integrante del presente documento sono le seguenti.

- **Parte speciale I:** la mappatura delle attività a rischio reato (parte volta ad identificare le fattispecie di reato e le possibili modalità di commissione degli stessi nello svolgimento delle attività della Società) e descrizione dei reati presupposto rilevanti per la Società.
- **Parte speciale II:** i protocolli, documenti che riepilogano una serie di attività, di controlli e meccanismi di *reporting* allo scopo di garantire l'adeguatezza del sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto.
- **Parte speciale III:** il Codice Etico, documento riepilogativo dei principi etici a cui si ispira l'attività della Società.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno della Società e sull'*intranet* aziendale. Al fine di dare la più ampia risonanza all'applicazione dei dettami del Decreto, invece, la parte Generale e il Codice etico sono resi pubblici attraverso il sito *internet* della Società.

## 1. I principi base del D. Lgs. n. 231/2001

### 1.1. La responsabilità dell'Ente

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito indicato semplicemente con il termine "Decreto"), recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stata realizzata una delle fattispecie di reato previste dal Decreto, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti costituenti reato.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti sanzionati penalmente, il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interesse economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto di cui sopra, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi da amministratori o dipendenti, nell’interesse o a vantaggio della società: infatti, il principio della personalità della responsabilità penale li lasciava indenni da conseguenze sanzionatorie.

In generale è possibile che sia accertata una responsabilità amministrativa della Società in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) sia accertata la commissione di uno o più reati specificatamente previsti dal Decreto (punto 1.2);
- 2) l’autore materiale del reato rientra in una delle categorie indicate dal Decreto (punto 1.3);
- 3) il reato che genera la responsabilità amministrativa della Società è commesso nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima (punto 1.3).

Verificate queste condizioni la responsabilità della Società è esclusa laddove quest’ultima abbia **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del/i reato/i, un modello di organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire la commissione di tali reati (punto 1.4).

Le possibili sanzioni a carico della Società, infine, sono descritte nel punto 1.5.

### 1.2. La tipologia dei reati contemplati dal Decreto

I reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente sono quelli **espressamente e tassativamente** richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati **attualmente ricompresi** nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, precisando tuttavia che tale elenco è mutevole tanto è vero che il legislatore lo ha più volte variato introducendo nuove fattispecie di reato.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. truffa in danno dello Stato, concussione e corruzione, inclusa quella mediante atti giudiziari) (artt. 24 e 25).
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge n. 48/2008 (art. 24 *bis*).
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge n. 94/2009 (art. 24 *ter*).
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 409/2001 e modificati con Legge n. 99/2009 (art. 25 *bis*).
5. Delitti contro l’industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25 *bis* 1).
6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificati dalla Legge n. 262/2005 e dalla Legge n. 190/2012 (art. 25 *ter*).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2003 (art. 25 *quater*).
8. Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 228/2003 e modificati con la Legge n. 38/2006, Legge n. 39/2014 e Legge n. 199/2016 (art. 25 *quinqies*).
9. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 62/2005 e modificati dalla Legge n. 262/2005 (art. 25 *sexies*).
10. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 146/2006.
11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 123/2007 (art. 25 *septies*).

12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal D. Lgs. n. 231/2007 e dalla Legge n. 186/2014 (art. 25 *octies*).
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25 *novies*).
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 116/2009 (art. 25 *decies*).
15. Reati Ambientali introdotti dal D. Lgs. n. 121/2011 e modificati dalla Legge n. 68/2015 (art. 25 *undecies*).
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D. Lgs. n. 109/2012 (art. 25 *duodecies*);
17. Reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020 (art. 25 *quinqüesdecies*).

Tale elencazione tiene conto degli ampliamenti nell'enumerazione dei reati successivi all'entrata in vigore del Decreto ed in particolare dei seguenti recenti interventi normativi.

- 1) Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015 che ha modificato l'art. 25 *octies*;
- 2) Legge n. 68/2015 che ha inserito ulteriori fattispecie di delitti contro l'ambiente all'art. 25 *undecies*;
- 3) Legge n. 69/2015 che ha riformulato il reato di "false comunicazioni sociali" inserendolo nell'art. 25 *ter* "Reati societari" unitamente ai reati di "false comunicazioni sociali delle società quotate" ed ai "fatti di lieve entità";
- 4) Legge n. 199/2016 che a partire dal 4 novembre 2016 ha introdotto nell'art. 25 *quinqües* il delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603*bis* c.p.);
- 5) D. Lgs. n. 38/2017 che ha modificato il Decreto (art. 25*ter*, comma 1, lettera s-*bis*) e il codice civile in materia di reati contro "la corruzione nel settore privato" introducendo, tra l'altro, il reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635*bis* c.c.) e prevedendo la punibilità anche di chi commette corruzione tra privati "mediante interposta persona".
- 6) Legge 30 novembre 2017, n. 179 sul cd. "whistleblowing";
- 7) Legge n. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (il c.d. provvedimento "Spazza corrotti") che a partire dal 31 gennaio 2019 ha introdotto delle rilevanti modifiche al Decreto tra cui: (i) l'inserimento del reato di cui all'art. 346*bis* c.p. (Traffico di influenze illecite) nel novero dei reati presupposto (art. 25.1 del Decreto); (ii) l'inasprimento delle sanzioni interdittive a carico dell'ente ritenuto responsabile per reati alcuni reati di corruzione e concussione commessi nel suo interesse o vantaggio (art. 25.5 del Decreto); (iii) la valorizzazione della collaborazione attiva dell'Ente anche attraverso l'eliminazione delle carenze organizzative (art. 25*bis* del Decreto);
- 8) Legge 18 novembre 2019 n. 133 di conversione del D. L. n. 105/2019 del 21 settembre 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica" che a partire dal 5 dicembre 2019 ha modificato l'art. 24*bis*, comma 3, del Decreto introducendo nel novero dei reati presupposto i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 che puniscono chiunque ostacoli la formazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica fornendo informazioni false o omettendo di comunicare i dati necessari entro i termini prescritti;
- 9) Legge 19 dicembre n. 157 di conversione del D. L. n. 124/2019 del 26 ottobre 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che a partire dal 8 gennaio 2020 ha introdotto l'art. 25*quinqüesdecies* nel Decreto inserendo nel novero dei reati presupposto alcuni delitti previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- 10) D. Lgs. n. 75/2020 recante le disposizioni di "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", che ha partire dal 30 luglio 2020 ha ampliato il novero dei (i) reati presupposto in danno della Pubblica Amministrazione (nozione in cui rientra ora anche l'Unione Europea), novellando gli artt. 24 e 25 del Decreto; (ii) reati tributari presupposto di cui all'art. 25*quinqüesdecies* del Decreto, introducendo ulteriori delitti previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Le aree di attività nelle quali potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli ai sensi del Decreto e reati che potenzialmente potrebbero essere commessi nell'interesse o vantaggio della Società sono descritti nel dettaglio nella Parte Speciale I.

Si ribadisce infine che:

- 1) le ipotesi di fattispecie di reato proprio sono incluse nell'elenco dei reati presupposto in quanto, anche in assenza della qualifica soggettiva richiesta dalla norma, le stesse possono essere commesse da chiunque in concorso (art. 110 c.p.), oltre che nell'interesse o a vantaggio per la Società;
- 2) ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la società è responsabile anche in caso di tentativo con la precisazione che in tale caso le sanzioni sono ridotte e la responsabilità dell'ente è esclusa quando la società volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### 1.3. I criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente: chi commette il reato e le finalità del reato

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del Decreto devono essere integrate altre condizioni, che possono definirsi "oggettive" e "soggettive".

**Il primo criterio oggettivo** ricorre laddove **il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Sul punto il Decreto distingue tra:

- a) **soggetti in posizione "apicale"** (art. 5.1 lett a)), cioè coloro che sono dotati di poteri decisionali autonomi in nome e per conto dell'ente; sono assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- b) **soggetti "sottoposti"**(art. 5.1. lett b)), ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali.

**Ulteriore criterio oggettivo** è rappresentato dal fatto che il reato sia commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente.

- a) l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito (verifica *ex ante*);
- b) il "**vantaggio**" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura (verifica *ex post*).

Si rileva che è sufficiente la ricorrenza di anche solo una delle sopra riportate circostanze, che sono alternative tra loro.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale risultato, il fatto sia stato commesso nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente pur non apportando un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso nell'ambito dell'attività di un gruppo societario, secondo la S.C. di Cassazione è configurabile la responsabilità della capogruppo o di altre società facenti parte di un "gruppo" a condizione che a) il soggetto che agisce per conto della *holding* o di un'altra società facente parte del "gruppo" concorra con la persona fisica che commette il reato per conto di un'altra persona giuridica parte del "gruppo" e b) possa ritenersi che la *holding* o un'altra società facente parte del "gruppo" abbia ricevuto un **concreto vantaggio** o perseguito un **effettivo interesse** a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta da altra società (cfr. Cass. Pen., sentenza 9 dicembre 2016, n. 52316).

Quanto ai **criteri soggettivi** di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa.

**Nel caso di reati commessi da soggetti apicali**, l'art. 6.1 del Decreto contempla una **forma di esonero** da responsabilità da parte dell'ente se lo stesso dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati presupposto, che:

- *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazioni e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei detti modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*;
- *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"*;

- *“non vi è stata omessa o insufficiente Vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.*

**Per i reati commessi da soggetti sottoposti**, l’Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* (art. 7.1). In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale oramai consolidatosi sull’argomento, non è necessario che i soggetti sottoposti abbiano con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai *partners* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

#### **1.4. Il Modello come strumento idoneo ad esonerare da responsabilità e sue caratteristiche essenziali**

Come si è anticipato, il Decreto prevede che **l’adozione e l’attuazione effettiva di un Modello di organizzazione efficace operi quale esimente della responsabilità dell’ente.**

Le **caratteristiche essenziali** del Modello sono contenute nell’art. 6.2 ove si legge che esso deve:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;*
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente, in relazione ai reati da prevenire nonché obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza”;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare Modelli di organizzazione, gestione e controllo *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”* (art. 6.3).

In conformità a tale disposizione la Società, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria da ultimo nel 2014 e nel 2016 sui programmi di *antitrust compliance*. Occorre tuttavia ricordare che le indicazioni ivi contenute rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell’adozione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all’adozione del Modello.

Nelle stesse linee guida, infine, si riconosce che quando l’ente rientra nella categoria di **PMI** è possibile **adottare un Modello che sia adeguato ad una struttura organizzativa interna essenziale e sia funzionale alle risorse di un ente di ridotte dimensioni**. In questo quadro, l’ente può dotarsi di un Modello c.d. semplificato con procedure semplificate per gli adempimenti documentali relativi, in particolare, alla valutazione dei rischi, un Codice etico con un contenuto minimo (consistente nel rispetto delle norme vigenti, nel monitoraggio di ogni operazione effettuata e nella espressione di una serie di principi cui dovrà essere improntata l’attività dell’ente) ed un Organismo di Vigilanza che sia in linea con la dimensione ridotta dell’ente.

#### **1.5. Le sanzioni applicabili all’ente**

Le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato sono, ai sensi dell’art 9 del Decreto:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca dei beni;
- d) pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo derivante da reato è sempre applicata una **sanzione pecuniaria**. Il giudice penale determina tale sanzione tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (artt. 10 e 11).

La sanzione è ridotta della metà, ai sensi dell'art. 12, se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale è di particolare tenuità.

La sanzione, invece, è ridotta da un terzo alla metà (o dalla metà a due terzi se concorrono entrambe le condizioni sotto riportate) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni interdittive**, invece, ai sensi dell'art. 13, si applicano per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale oppure da soggetti sottoposti nel caso in cui la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Sulle sanzioni interdittive a carico della società si segnala che con l'approvazione del c.d. provvedimento "Spazza corrotti" esse sono state notevolmente aumentate prevedendo che per i reati di concussione e corruzione (art. 25.2 e 25.3 del Decreto) l'interdizione sia ora da un minimo di quattro ad un massimo di sette anni se il reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione "apicale" e da due a quattro anni se commesso da soggetti "sottoposti". Inoltre in questo caso la collaborazione attiva della società attraverso l'eliminazione delle carenze organizzative non consente l'applicazione di una sanzione interdittiva ai sensi dell'art. 13.2 del Decreto (min. sei mesi e max due anni).

Ai sensi dell'art. 9.2 del Decreto le principali sanzioni interdittive applicabili sono:

- a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito derivante da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione, causata dall'applicazione di una misura interdittiva, può provocare un grave pregiudizio alla collettività, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione** della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva.

## 2. I principi del Modello della Società

### 2.1. I principi fondamentali

Il presente Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Nel Modello sono individuate le attività nel cui ambito è astrattamente possibile che si verifichino i reati presupposto elencati nel Decreto e vi si definiscono i principi e le regole comportamentali necessari per evitare che essi siano commessi.

Esso è parte integrante di un sistema più ampio di organizzazione di gestione e controllo integrato, in cui i processi e le regole aziendali non sono costruite ed attuate solo per evitare che si verifichino i reati presupposto, ma sono modellate anche per evitare la commissione di diversi tipi di illeciti (ad esempio, violazioni di disposizioni normative del settore energetico, nello specifico quelle relative al gas naturale, norme *antitrust* nazionali ed europee, regole urbanistiche, disposizioni di natura fiscale e tributarie e così via) tutelare in modo adeguato i segreti aziendali (artt. 98 e 99 CPI) e, infine, per conseguire in modo efficiente alti *standard* di qualità nelle erogazione dei servizi.

In sintesi, i contenuti del Modello sono costruiti ed attuati in modo da rispondere anche agli altri obblighi di legge e per converso i processi che compongono il sistema di organizzazione integrato sono costruiti ed attuati in modo da rispondere ai requisiti del Decreto 231/01.

Il Modello ed il sistema di organizzazione interno integrato si fondano sui seguenti **principi fondamentali**:

- **la trasparenza** dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, di seguito individuate, sia all'interno della Società che nei rapporti con controparti esterne;
- **la correttezza** da parte di tutti i soggetti facenti capo alla Società, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- **la tracciabilità** delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

Le disposizioni **normative** e gli elementi di cui si è tenuto conto nella costruzione del Modello sono principalmente:

- i requisiti indicati dal Decreto, tra cui:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
  - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
  - l'attività di aggiornamento periodico del Modello;
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la normativa vigente a cui devono conformarsi le attività della Società tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  - le norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - le disposizioni in materia di reati ambientali;
  - la disciplina *antitrust* nazionale ed europea;
  - la disciplina speciale emanata dall'ARERA inclusa quella in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling* funzionale) contenuti nel "TIUF" e di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione contenuti nel "TIUC";
  - la disciplina nazionale ed europea a tutela dei consumatori;
  - la disciplina di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 (NIS) sulla sicurezza informatica delle reti per quanto di competenza degli operatori di servizi essenziali (OSE) ed in particolare del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection del febbraio 2019;
  - la disciplina per la creazione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica per quanto applicabile alle società minori del settore energetico.
- le linee guida di Confindustria nel 2014 e nel 2016 per la *compliance antitrust* delle imprese.

Tutte le procedure organizzative e i protocolli di cui alla parte speciale II costituiscono parte integrante del Modello.

## 2.2. La Società, il suo assetto societario e organizzativo

La Società fa parte di un gruppo societario operante nel settore del gas naturale ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta) e svolge la propria attività nel settore del trasporto regionale e misura del gas naturale nei comuni dell'alta Val Chisone e dell'alta Val Susa, inclusa Bardonecchia.

La Società è controllata al 100% dalla società Metan Alpi Sestriere s.p.a. che controlla altre 2 società (Val Chisone Rete Gas s.r.l. e Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l.) detenendo il 100% del capitale di ciascuna di esse. Di queste società una svolge attività di distribuzione e misura del gas naturale, l'altra è attiva nel settore del teleriscaldamento.

Alla data di approvazione della presente versione del Modello, la Società adotta un Modello di gestione, amministrazione e controllo societario tradizionale con la presenza delle seguenti figure:

- un Consiglio di Amministrazione di tre membri di uno quale amministratore delegato e Gestore indipendente della Società;
- una società di revisione legale dei conti che nello svolgimento della propria attività ha accesso alle informazioni, ai dati, sia documentali che informativi, agli archivi e ai beni della Società e delle sue società controllate.

A conferma della propria natura di PMI, la Società presenta una **struttura organizzativa essenziale nei numeri di dipendenti e non articolata** che, nei limiti delle proprie possibilità, è ispirata all'attuazione di una separazione dei ruoli e responsabilità fra le funzioni operative e quelle di controllo. Tale separazione è desumibile dalla rappresentazione contenuta nell'organigramma aziendale vigente e periodicamente aggiornato.

## 2.3. Le finalità

Il Modello è stato predisposto dalla Società e viene aggiornato con le seguenti finalità:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e, in particolare, quelli impegnati nelle **"aree di attività a rischio di reato"**, consapevoli che in caso di violazioni delle disposizioni in esso riportate possono derivare sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei confronti dell'autore materiale della violazione ma anche nei confronti della Società;
- confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale del Gruppo.

Come detto, l'obiettivo del Modello è quello di definire procedure e controlli adeguati alla struttura non articolata della Società per ricondurre nell'alveo del "rischio accettabile" la probabilità di commissione di reati e per rendere l'assetto aziendale adeguato dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile.

### Il c.d. "rischio accettabile"

Il concetto di rischio accettabile è centrale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo: si parla di rischio accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere.

Riguardo al sistema di controllo preventivo in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reati contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un *"sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente"* e a questo principio si attiene la Società nella costruzione, aggiornamento della **quantità** e della **qualità** degli strumenti di prevenzione dei reati presupposti contenuti nel presente Modello.

## 2.4. Gli elementi essenziali della struttura del Modello

Il Modello, in conformità a quanto sopra citato, si fonda sui seguenti elementi:

- adozione di un Codice Etico che fissa le linee di comportamento generali di tutte le società del Gruppo (vedi parte speciale IV);
- definizione di una struttura organizzativa all'interno dell'organigramma aziendale e di documenti organizzativi interni che garantiscano, nei limiti della dimensione della Società, una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo, per quanto possibile, una chiara segregazione delle funzioni o, in alternativa, controlli compensativi) e un penetrante controllo circa la correttezza dei comportamenti;

- individuazione e documentazione dei potenziali rischi, e adozione di strumenti per mitigarli (*risk management*) in relazione ai reati previsti dal Decreto come documentati nel presente Modello, degli illeciti *antitrust* rilevanti secondo l'attività del Gruppo nonché della violazione delle disposizioni regolamentari dell'ARERA (vedi parte speciale II e III);
- utilizzo di procedure aziendali formalizzate **chiare e semplici**, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nelle attività sensibili, rese disponibili all'interno della *Intranet* aziendale e in modo integrato con i protocolli aziendali adottati per le certificazioni ISO della Società (vedi parte speciale III);
- articolazione di un sistema di deleghe e poteri aziendali coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni; il sistema delle deleghe e poteri è a disposizione dei soggetti interessati all'interno della *Intranet* aziendale;
- attuazione di un adeguato piano di formazione del personale che opera in aree sensibili e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, agenti, ecc.);
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società come indicate dalla presente parte generale;
- attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sulla verifica del suo aggiornamento periodico;
- verifica periodica del funzionamento del Modello e suo aggiornamento.

## 2.5. L'adozione del Modello e successive modifiche

Il Modello è approvato e adottato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV).

**Il compito di attuare e aggiornare** il Modello è dell'amministratore unico o delegato, in virtù dei poteri a lui conferiti. In presenza di un consiglio di amministrazione spetta a quest'ultimo il compito di aggiornare i principi generali e gli elementi essenziali della struttura contenute nella presente sezione del Modello.

**Il Modello è oggetto di periodiche modifiche o integrazioni.** A titolo esemplificativo e non esaustivo si rende necessario procedere all'aggiornamento del presente Modello in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- di significative violazioni e/o elusioni del Modello che ne abbia dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione di determinati reati o di altri illeciti ricompresi nel perimetro d'azione del Modello.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello è di competenza dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, e avviene secondo le seguenti modalità di **massima**:

- Quando sono necessarie delle correzioni, integrazioni per garantire l'adeguatezza del Modello, l'OdV presenta all'amministratore unico o delegato proposte, possibilmente dettagliate, di adeguamento del Modello.
- In ogni caso l'aggiornamento è realizzato da un *team* costituito dall'amministratore unico o delegato, dalle funzioni aziendali competenti (ad esempio, dal responsabile per la qualità del servizio come da certificazione ISO) e da consulenti esterni incaricati.
- Gli aggiornamenti di carattere sostanziale sono predisposti in modo coordinato e, ove possibile, in modo integrato con le altre società del Gruppo ed in cooperazione con i responsabili del rispetto delle disposizioni ARERA e norme *antitrust*.
- In presenza di un consiglio di amministrazione, le proposte di aggiornamento sono approvate da quest'ultimo su proposta dell'amministratore delegato.
- In ogni caso di tutte le modifiche approvate è prontamente informato l'OdV, il quale altresì monitora eventuali piani di aggiornamento progressivi dei processi aziendali tenendo informato l'amministratore delegato o unico sul loro andamento.

In presenza di un consiglio di amministrazione è riconosciuto all'amministratore delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere minore o formale al Modello dovute, ad esempio, a:

- cambiamenti dell'assetto organizzativo che determinino una diversa assegnazione dei ruoli e delle responsabilità;
- mutate condizioni dell'operatività aziendale che individuino modifiche rispetto ai controlli e alle attività esistenti;
- introduzione o modifica della normativa esistente che determini un aggiornamento dell'elenco dei reati contemplati dal Decreto e/o del sistema sanzionatorio applicabile alla tipologia di contratto di lavoro.

Anche di queste modifiche o integrazioni minori dovrà essere prontamente informato l'OdV e il consiglio di amministrazione, se presente.

## 2.6. I destinatari del Modello, la sua diffusione e formazione del personale

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, al *management* e ai dipendenti, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società (di seguito i "Destinatari").

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura organizzativa, dei principi e dei contenuti del Modello.

Il Modello è conosciuto ed accettato da tutti i dipendenti della Società, dagli organi societari e dai collaboratori stabili. La dichiarazione di presa visione del Modello o, ove opportuno, della sintesi dei suoi elementi essenziali e d'impegno ad osservare le prescrizioni del Modello è rilasciata da ciascuno dei soggetti sopra indicati ed è archiviata e conservata a cura della direzione.


Per quanto attiene la comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società (i.e. consulenti, fornitori, *partner* commerciali, e comunque tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione contrattuali) sono fornite apposite informative sul Codice Etico, sulle politiche e sulle procedure in corso di adozione da parte della Società. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi è previsto da apposita clausola contrattuale ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'organo dirigente che incarica l'OdV e/o risorse esterne alla Società circa l'organizzazione dell'attività che viene effettuata in modo integrato con l'attività di formazione prevista nel programma di *antitrust compliance* di Gruppo ed è altresì svolta in coordinamento con le altre società del Gruppo.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria, salvo espressa giustificazione autorizzata e con l'obbligo di recupero; conseguentemente, la mancata ingiustificata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del sistema disciplinare contenuto nel Modello.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione da parte dell'organo dirigente e dovrà essere valutato l'apprendimento da parte dei destinatari mediante appositi questionari di apprendimento.

## 2.7. Le attività per la costruzione del Modello

Il Decreto (art. 6, c. 2) indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi (c.d. *risk management*).



La norma segnala, infatti, espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi (secondo il processo illustrato in Figura 1):

- **l'identificazione dei rischi** (art. 6.2, lett. a)): ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli rispetto agli obiettivi indicati dal Decreto; in particolare, riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali;
- **la progettazione del sistema di controllo** – i c.d. **protocolli** – per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente (art. 6.2 lett. b)), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente cioè ridurre i rischi identificati ad un livello accettabile.

**Si precisa che in linea con quanto contenuto nelle linee guida di Confindustria, la Società implementa il proprio sistema di *antitrust compliance* sulla base della medesima metodologia.**

### 2.7.1 Mappatura dei processi a rischio

Identificare i rischi significa dover valutare due fattori determinanti, vale a dire:

- la probabilità di accadimento dell'evento e
- l'impatto dell'evento stesso.

L'analisi delle attività aziendali, confrontata con i vari reati previsti dal Decreto, porta alla mappatura dei rischi e delle probabilità di accadimento nelle diverse aree aziendali. Tra queste, quelle ove è possibile il rischio di commissione dei reati, sono definite le c.d. "attività sensibili".

Lo svolgimento di tale fase implica attività di revisione periodica della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato o di illecito; soprattutto deve essere reiterato nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di modifica dei reati presupposto previsti dal Decreto.

Nell'ambito di questo procedimento di identificazione dei processi/funzioni, è opportuno identificare i soggetti responsabili, dal momento che:

- con riferimento ai reati dolosi, in talune circostanze particolari ed eccezionali, tra i soggetti responsabili potrebbero essere inclusi anche coloro che siano legati all'impresa da rapporti di para subordinazione, quali ad esempio gli agenti, o da altri rapporti di collaborazione, come i *partner* commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi;

- con riferimento ai reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tra i soggetti responsabili potrebbero essere inclusi tutti i lavoratori coinvolti nell'attività.

### 2.7.2 Analisi dei rischi potenziali

L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati o di illeciti nelle diverse aree aziendali.

Il risultato finale di tale fase è rappresentato dalla mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente e contenuto nella parte speciale II.

### 2.7.3 Costruzione/valutazione/adeguamento del sistema di controllo preventivo

Le attività descritte ai due precedenti paragrafi vengono completate con una valutazione del sistema di controlli preventivi esistente e con il suo adeguamento quando necessario, o con una sua costruzione quando mancante. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati o di illeciti, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile" (il c.d. "rischio accettabile"). Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il Decreto definisce "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che:

- **nel caso di reati dolosi**, non possa essere aggirato se non eludendo fraudolentemente il Modello;
- **nel caso di reati colposi**, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, non possa essere violato in considerazione della puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

### 3. Le attività svolte dalla Società finalizzate al recepimento del Decreto

#### 3.1. L'implementazione del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ha carattere facoltativo e non è obbligatorio. La mancata implementazione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità diretta per gli illeciti commessi dagli amministratori e/o dai dipendenti.

Per tale ragione, la Società ha deciso di **fare confluire tutte le prassi e le consuetudini della propria struttura organizzativa in un unico Modello di organizzazione, gestione e controllo**, al fine di prevenire la commissione sia dei reati presupposto previsti dal Decreto sia dei possibili illeciti *antitrust*.

La Società svolge l'attività di vendita del gas naturale in un contesto di servizio pubblico, sotto il controllo dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Per tale motivo è essenziale non dimenticare che le analisi del rischio devono tenere in considerazione le numerose deliberazioni della medesima Autorità applicabili alla struttura societaria.

Dopo l'introduzione del Decreto, la Società ha effettuato una serie di analisi che hanno consentito:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
- l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato;
- l'identificazione degli strumenti di controllo e dei presidi esistenti a fronte del rischio di commissione dei potenziali reati individuati;
- l'individuazione delle aree aziendali nell'ambito delle quali tali condotte illecite si possono realizzare.

Al termine dell'attività di analisi, la Società ha predisposto la prima versione del Modello Organizzativo ed ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Nell'analisi dei rischi potenziali, in conformità alle succitate Linee Guida, per la stesura della prima versione del Modello e delle successive modifiche e integrazioni, si è operato tenendo in considerazione la storia dell'ente. Aspetto importante, unitamente all'individuazione delle aree di rischio, è stato tenere conto, nell'ambito della cosiddetta "**mappatura del rischio**", delle vicende precedenti della Società in ordine alla valutazione del livello di rischio di commissione dei reati presupposto da parte di dipendenti, sia in posizione apicale sia in posizione subordinata.

Dette attività sono state ripetute nelle successive integrazioni e modifiche sostanziali del Modello avvenute sia nel 2015/2016 in concomitanza con gli adeguamenti interni adottati in attuazione delle nuove norme sulla separazione funzionale e contabile emanate dall'ARERA, sia nel 2016/2017 con la revisione delle aree di rischio, l'inclusione nel Modello di un programma di *antitrust compliance* ed un ulteriore miglioramento della sinergia esistente tra le procedure adottate nell'ambito delle certificazioni ISO, i contenuti del presente Modello e le disposizioni emanate dall'ARERA in merito alla separazione funzionale e contabile delle imprese attive nel settore del gas naturale.

#### 3.2. Le componenti del sistema di controllo preventivo

L'implementazione del Modello è realizzata da un sistema di controllo preventivo finalizzato a garantire l'efficacia dello stesso e consiste:

- nella realizzazione di una mappatura, e suo aggiornamento, delle attività sensibili in cui è possibile che si realizzino reati presupposto;
- in un **sistema organizzativo** sufficientemente formalizzato e chiaro (vedi parte speciale III);
- **in poteri autorizzativi e di firma coerenti** con responsabilità organizzative e gestionali definite (vedi parte speciale II);
- **nell'adozione di procedure operative** volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni *step* di controllo ed integrate con le procedure, istruzioni di lavoro e moduli adottati nell'ambito delle certificazioni ISO della Società (vedi parte speciale II);
- nell'adozione di un **sistema di controllo di gestione** in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità (vedi punto 2.7.3 e parte speciale II);
- nella predisposizione di un **sistema di comunicazione e formazione** del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello (vedi punto 2.6);

- nell'adozione di un **sistema disciplinare** adeguato a sanzionare le violazioni delle disposizioni del Modello (vedi punto 6).

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle attività sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di almeno uno dei seguenti strumenti.

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- meccanismi automatizzati di controllo degli accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

Il tutto sempre nel pieno rispetto delle norme speciali emanate dall'ARERA in merito alla separazione funzionale e contabile contenute nel TIUF e TIUC.

Secondo le indicazioni contenute nel punto 2.7.3, **qui di seguito sono elencate le componenti (i protocolli) del sistema di controllo preventivo con specifico riferimento ai reati dolosi e colposi previsti dal Decreto.**

### Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi

- **Codice etico:** l'adozione di regole comportamentali in relazione a condotte e attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto costituisce la base su cui la Società ha attuato il proprio sistema di controllo preventivo.
- **Sistema organizzativo** sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.
- **Procedure manuali ed informatiche** (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. Al fine di migliorare il controllo interno è stata prevista, ove possibile, una separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio. In questo campo, specifica attenzione è stata prestata all'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui riconciliazioni frequenti; supervisione.
- **Poteri autorizzativi e di firma**, devono essere regolarmente assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite.
- **Comunicazione al personale e sua formazione.** Sul punto per maggiori dettagli si veda il punto 2.6.

### Sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, valgono qui le seguenti indicazioni per i reati commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Struttura organizzativa.** I compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti e attribuiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è **predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed è messo a disposizione per la consultazione nella sede legale** e aggiornato se d'uopo. Tale impostazione comporta in sostanza che:
  - 1) nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
  - 2) siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.
- **Formazione e addestramento.** La direzione promuove la crescita costante delle competenze nello svolgimento di compiti che influenzano la salute e sicurezza sul lavoro attraverso momenti di formazione, addestramento e di verifica finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza e della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole ivi

contenute. In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale riceve una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa avviene in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

- **Comunicazione e coinvolgimento.** La circolazione delle informazioni all'interno dell'Azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli. Il coinvolgimento è realizzato attraverso:
  - 1) la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
  - 2) riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale;
- **Gestione operativa.** Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro si integra ed è congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Dall'analisi dei processi aziendali e della loro interrelazione e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. La Società, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, esercita una gestione operativa regolata. In questo senso, **particolare attenzione è posta riguardo a:**
  - 1) assunzione e qualificazione del personale;
  - 2) organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
  - 3) acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
  - 4) manutenzione normale e straordinaria;
  - 5) qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
  - 6) gestione delle emergenze.
- **Sistema di monitoraggio della sicurezza.** La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda vengono sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione di un piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:
  - 1) programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
  - 2) attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
  - 3) descrizione delle metodologie da seguire;
  - 4) modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

## 4. L'organismo di Vigilanza

### 4.1. Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto (articolo 6) prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di proporre gli opportuni aggiornamenti ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso da soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), sia da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7).

Secondo le disposizioni del Decreto, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

1. autonomia e indipendenza;
2. professionalità;
3. continuità d'azione.

#### 1. Autonomia e indipendenza.

Questi primi requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'OdV e, in particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso. Affinché sia garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente) è necessario che:

- l'OdV sia inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo che riporti direttamente all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione o, in talune situazioni, al collegio sindacale;
- all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- il/i componente/i dell'OdV non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi personale o professionale con la Società o con il Gruppo a cui la Società appartiene.

#### 2. Professionalità

Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che ogni componente dell'Organismo deve possedere, richiedendosi specifiche competenze per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Pertanto, è necessario che le funzioni di OdV siano svolte da soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale (soprattutto nel ramo penale) e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare, all'atto della predisposizione del Modello e delle successive modifiche, le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale);
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo);
- per verificare correntemente che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

Con riferimento alle risorse aziendali, il primo punto di riferimento dell'OdV è costituito dalla funzione di Responsabile Gestione Qualità dei processi ISO, il responsabile dell'*antitrust compliance* del Gruppo. Per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, invece, l'OdV deve avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (il RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d'incendio).

### 3. Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità d'azione non necessita di una incessante opera di monitoraggio ma deve essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione di azioni di monitoraggio dei passaggi più rischiosi delle varie attività aziendali sensibili.

Sulla base di questi presupposti, delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria e considerata la ridotta dimensione organizzativa della Società, l'organo dirigente ha ritenuto opportuno **costituire un unico OdV composto da due professionisti esterni per tutte e tre le società controllate del Gruppo** (Metanodotto Alpino s.r.l., Val Chisone Rete Gas s.r.l. e la presente società) che rispettino i sopra esposti requisiti.

**L'OdV come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici delle singole società** (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e **non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico**. Il fatto che l'OdV non ricopra incarichi operativi all'interno della Società, inoltre, assicura un impegno sistematico e dedicato alla vigilanza sul Modello e, quindi, garantisce anche il rispetto del criterio della continuità d'azione.

**Le attività dell'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale**, fermo restando che l'organo dirigente è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo dell'attuazione e del funzionamento del Modello.

Ai fini del rispetto delle norme sulla Privacy, l'OdV è nominato responsabile del trattamento dei dati personali autorizzato a trattare per conto della Società, Titolare del trattamento, i dati a carattere personale necessari per svolgere le attività di vigilanza e controllo previste nel Modello e dalla legge.

Al fine di garantire l'autonomia e indipendenza dell'OdV, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, **l'organo dirigente approva una dotazione di risorse finanziarie**, proposta dall'OdV stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni evenienza necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati (es. consulenze specialistiche, trasferte e così via).

**Salva diversa decisione in sede di nomina, l'OdV dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo dirigente che lo ha nominato**, salvo rinnovo dell'incarico da parte del nuovo organo dirigente. Qualora il professionista cessi la sua attività per revoca, rinuncia, morte o decadenza, l'organo dirigente provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina. In tal caso il nuovo professionista così nominato durerà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi il soggetto sostituito.

Sotto il profilo operativo nell'esercizio dei propri compiti l'OdV ha come punto di contatto la funzione di Responsabile Gestione Qualità (RGQ) della Società che, nell'ambito delle proprie competenze, coadiuva l'OdV.

#### 4.2. I requisiti di eleggibilità, la nomina e la revoca

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità, autonomia dall'organo dirigente e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità.

- L'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'organo dirigente della Società o di altre società del Gruppo, con soggetti titolari di quote o di azioni nella Società o altre società del Gruppo, con soggetti apicali in genere, con sindaci e con revisori incaricati dalla società di revisione legale della Società o di altre società del Gruppo;
- la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con il Gruppo tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- lo svolgimento, all'interno della Società o di altre società del Gruppo, di altri incarichi operativi, in particolare quelli connessi al potere di adottare decisioni che producano per la Società o per il Gruppo effetti economico-finanziari;

- la prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge) della Società o di altra società del Gruppo, ovvero avere con questi ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie nella Società o nelle società del Gruppo;
- l'esercizio di funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- la presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- l'esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidono sulla moralità professionale.

Il membro dell'OdV con l'accettazione scritta della nomina riconosce, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa (art. 2383.3 c.c.), anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'organo dirigente.

A tale fine, per “**giusta causa**” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il venir meno del rapporto di fiducia tra organo dirigente e OdV per motivi oggettivi;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina o il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità sopra descritti;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'organo dirigente, l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'“*omessa o insufficiente vigilanza*” – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'OdV;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, l'organo dirigente potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo ad *interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

#### 4.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Nel dettaglio, le **attività che l'OdV è chiamato ad assolvere**, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello e del codice etico, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello e il codice adottati dalla Società;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti che rischiano di integrare gli elementi costitutivi di una o più fattispecie di reato presupposto;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- ove necessario, proposte precise all'organo amministrativo di aggiornamento della mappatura del rischio, indicando le eventuali nuove aree di potenziale commissione di fattispecie di reato presupposto da approfondire;

partecipa al necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello e del Codice etico, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti da parte dell'organo amministrativo come indicato al punto 2.5 che precede. Nell'ambito delle funzioni sopra descritte, spettano all'OdV i seguenti **compiti**:

- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio di Reato e l'efficacia dei protocolli esistenti al fine di proporre eventuali adeguamenti degli stessi al mutare dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche, anche a sorpresa, ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio Reato;
- monitorare lo stato di avanzamento e i risultati degli aggiornamenti nonché l'attuazione delle azioni disposte ed informare l'amministratore unico o delegato dell'esito di tali attività;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di provenienti dal personale coinvolto) rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso di attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello e dal codice etico;
- promuovere, supervisionare ed eventualmente curare iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e del codice etico e per monitorare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- promuovere il miglioramento continuo della situazione del Modello e del codice etico.
- attuare attività di confronto, anche mediante apposite riunioni, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - il Collegio Sindacale;
  - la Società di revisione legale;
  - gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno e di controllo della qualità dei processi ISO;
  - gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ambientale.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, sono attribuiti all'OdV i seguenti **poteri**:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non istaurati dalla Società con terzi;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione legale ed implementazione di processi e procedure;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello.

L'OdV ha la facoltà di dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento.

#### **4.4. Rapporti tra Organismo di Vigilanza della Società e quello della controllante e con il responsabile dell'*antitrust compliance* di Gruppo**

Con l'obiettivo di supportare una corretta attività di gestione e controllo a livello di Gruppo, l'OdV unico delle società controllate partecipa al **coordinamento** e il **confronto** con l'OdV della Metan Alpi Sestriere s.p.a. e con il professionista esterno responsabile del programma di *antitrust compliance* del Gruppo in merito alle rispettive attività di monitoraggio, di aggiornamento delle aree di rischio e, in generale, della definizione di appositi flussi informativi, processi, strumenti organizzativi e operativi, tutti finalizzati ad attuare degli efficaci sistemi di controllo aziendali integrati.

L'OdV della Metan Alpi Sestriere s.p.a. individuerà le modalità operative di coordinamento e di eventuali riunioni, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

La relazione annuale di cui al successivo punto 4.6. è trasmessa anche all'OdV di Metan Alpi Sestriere s.p.a. e a quest'ultimo sarà informato tempestivamente di ogni circostanza o evento ritenuto dall'OdV unico delle società controllate rilevante per la corretta attuazione del Modello ai sensi del Decreto.

**Queste attività di coordinamento e di confronto sono attuate nel pieno rispetto dell'autonomia giuridica, dei principi di una corretta gestione separata societaria e imprenditoriale delle singole società controllate e delle norme sulla separazione funzionale e contabile emanate dall'ARERA a carico delle diverse società del Gruppo.**

#### 4.5. Obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del personale in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità dell'Azienda ai sensi del Decreto.

Al riguardo i **dipendenti, gli organi societari e tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'OdV** le notizie relative alla commissione dei reati o ad **eventuali situazioni in grado di esporre l'Azienda al rischio di reato** e, in generale, a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dalla Società.

In particolare l'OdV deve essere obbligatoriamente e tempestivamente informato sulle **attività sensibili** ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, circa:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali su episodi che riguardano le materie oggetto del Modello;
- richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni;
- risultati di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo e i rapporti dal Responsabile Gestione Qualità (RGQ) dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio, ovvero informazioni raccolte durante attività di *internal audit* relative alle attività sensibili della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
- modifiche alle deleghe e alle procure esistenti;
- *report* degli incidenti / violazioni della *security* informatica potenzialmente a rischio 231
- verbali e/o comunicazioni provenienti dagli Organi Preposti alle Aree di Sicurezza sul Lavoro e Tutela della salute e Organi Paritetici (ASL o Direzione Provinciale del Lavoro o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché notizie di gravi non conformità rilevate che potrebbero costituire un rischio di reato rilevante;
- *report* relativi agli incidenti sul lavoro verificatisi con indicazione della loro gravità, con separata indicazione degli incidenti che hanno determinato un'assenza dal lavoro superiore ai 40 giorni;
- decisioni relative alla richiesta ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- notizie sugli appalti affidati alla Società a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata con un ente pubblico;
- eventuali eccezioni/deroghe alle procedure adottate in merito ai pagamenti/incassi.

Al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione da parte del personale aziendale in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati o a comportamenti contrari ai principi del Modello, è predisposto un apposito canale di comunicazione per l'OdV mediante una casella e-mail appositamente attivata ([organismodivigilanza@metanalpiconrollate.com](mailto:organismodivigilanza@metanalpiconrollate.com)). In ottemperanza alle novità introdotte all'art. 6 Decreto dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 sul cd. "*whistleblowing*", i Destinatari possono comunicare e/o fare segnalazioni all'OdV scrivendo all'indirizzo email [francesca.peyron@imperatoassociati.it](mailto:francesca.peyron@imperatoassociati.it). Al pari degli altri canali sarà garantita nei termini del regolamento

OdV, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Ai sensi dell'art. 6, comma 2bis lettera e) del Decreto, l'OdV deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (incluso il demansionamento), assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Si specifica inoltre che, data la natura trasversale delle aree rilevanti in **tema di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sono chiamati a fornire informazioni sulle attività sensibili anche il Datore di Lavoro, i Dirigenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente.**

#### 4.6. Obblighi di informazione e reporting propri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati direttamente all'organo dirigente e al Collegio Sindacale.

Nello specifico, l'OdV:

- emetterà dei *report* circa le verifiche effettuate e circa gli interventi effettuati in attuazione delle linee guida del Modello;
- dopo aver predisposto degli *action plan* di miglioramento, li comunicherà ai responsabili della gestione e dell'implementazione di tali programmi;
- comunica periodicamente lo stato di avanzamento degli *action plan*, inclusi eventuali cambiamenti apportati al piano, e fornisce all'organo dirigente **una relazione annuale** sullo stato di attuazione del Modello contenente una proposta programma di attività per l'anno successivo;
- segnala tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime di cui sia venuto a conoscenza e che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato esso stesso.

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio per un periodo di 10 anni. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione dell'OdV e all'organo dirigente.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente a seconda delle circostanze l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale ed in assenza di quest'ultimo i soci qualora la violazione riguardi i vertici della Società. In caso di segnalazione, ritenuta fondata e/o accertata, concernente la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV informerà il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'organo dirigente, qualora il mittente della segnalazione non vi abbia già provveduto.

## 5. Il Codice Etico di Gruppo

Il Codice Etico è il documento elaborato e adottato dalla Società al fine di esplicitare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano nella e per la Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Il Codice Etico approvato dalla Società costituisce il Codice Etico del Gruppo e, pertanto, anche le società controllate provvederanno ad adottarlo.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e si fondano sui principi di quest'ultimo. Il Codice Etico, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è riportato nella "parte speciale V: Codice etico".

## 6. Il Sistema Disciplinare

Nel Decreto è previsto che l'attuazione del Modello sia accompagnata dall'adozione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Le sanzioni irrogabili debbono rispettare

- le procedure previste dall'art 7 della Legge n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”),
- le eventuali normative speciali di settore: nello specifico il presente sistema disciplinare è stato predisposto nel pieno rispetto degli artt. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile e del Contratto Collettivo Nazionale Gas – Acqua,
- l'inquadramento giuridico e le disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative aziendali e nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto allo scopo di individuare e definire:

- le sanzioni applicabili alle diverse categorie di lavoratori della Società,
- i criteri di commisurazione delle stesse.

### 6.1. L'obiettivo del sistema disciplinare

La Società conforma la propria politica al rispetto del Codice etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti, e del Modello che disciplina gli aspetti attinenti l'organizzazione e la gestione aziendale ed il controllo.

Il rispetto del Modello è di importanza fondamentale per proteggere la Società, salvaguardandola da gravi rischi di natura legale.

L'obiettivo del sistema disciplinare è di scoraggiare pratiche scorrette o illecite da parte del personale della Società e degli altri destinatari, sanzionando comportamenti che comportano la violazione del Modello e delle procedure aziendali interne con l'obiettivo di garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro o di altre disposizioni di legge. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'autorità giudiziaria o amministrativa persegua o meno tale illecito.

### 6.2. L'ambito di applicazione

Sono soggetti all'applicazione della presente sezione tutti i lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri), i dirigenti, se presenti nella struttura organizzativa, i componenti dell'organo dirigente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i Sindaci della Società, i revisori della Società, i consulenti, gli Agenti ed i soggetti terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società e che rivestano funzioni di rappresentanza.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza, provvedere alla sua comunicazione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b), art. 6, comma 2bis lettera e) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dal Modello e dalle procedure aziendali in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle funzioni aziendali maggiormente esposte a rischio;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello e dalle Procedure interne ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- adozione di atti ritorsivi e/o discriminatori (diretti e/o indiretti) nei confronti dei destinatari del Modello che hanno effettuato in buona fede una segnalazione inerente condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto 231/01 e/o violazioni del Modello, di cui gli stessi sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, per motivi collegati, direttamente o meno, a tale segnalazione, in violazione dell'espresso divieto previsto dal Decreto (art. 6 bis lett. c) e dal presente Modello;
- violazione delle misure di tutela (anche della riservatezza dell'identità) dei predetti soggetti segnalanti;
- trasmissione di segnalazioni circostanziate inerenti presunte condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto; 231/01 e/o violazioni del Modello che si sono poi rivelate infondate, ove tali segnalazioni siano state effettuate con dolo o colpa.

Sono parte integrante del sistema disciplinare: (a) il Modello con tutti i principi; (b) le regole contenute nel Codice etico e (c) le procedure aziendali individuate al fine di disciplinare le attività potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

**L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'Organismo di Vigilanza** che dovrà segnalare tempestivamente all'organo dirigente o al collegio sindacale le violazioni accertate. I procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono attribuiti alla competenza dell'organo dirigente.

Il procedimento disciplinare potrà essere attivato anche in caso di diretta acquisizione della notizia di violazione da parte dell'organo dirigente, nel qual caso l'OdV dovrà essere tempestivamente informato.

### 6.3. Le sanzioni e i criteri di commisurazione

Le violazioni delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare in conformità al CCNL Gas-acqua. Il presente sistema disciplinare non sostituisce le ipotesi di sanzione previste nel CCNL applicabile e le disposizioni normative vigenti.

Le sanzioni si possono suddividere in due categorie, le sanzioni conservative e le sanzioni risolutive del rapporto di lavoro.

- **Le sanzioni conservative del rapporto di lavoro** sono:
  - rimprovero verbale;
  - rimprovero scritto;
  - multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
  - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
  - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni.
- **Le sanzioni risolutive del rapporto di lavoro** sono:
  - licenziamento con preavviso;
  - licenziamento senza preavviso.

Le sopra riportate sanzioni sono commisurate alla gravità dell'infrazione commessa anche in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- gravità dell'inosservanza;
- conseguenze in capo alla società;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;

- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possono compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del modello organizzativo.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del periodo come conseguenza dell'infrazione per la società e per i dipendenti ed i portatori di interesse della società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Qualora, con un solo atto, siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave. Pertanto i soggetti destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente il personale apicale e il personale sottoposto ad altra direzione.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato presupposto, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità della Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato presupposto attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituiscono un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

#### 6.4. Il procedimento di accertamento delle sanzioni

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione tra i soggetti legati alla Società da un rapporto subordinato e le altre categorie di soggetti.

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei Lavoratori" e dal CCNL vigente e adottato. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, ai vertici aziendali.

Sarà compito dell'organo dirigente o, quando necessario dell'assemblea dei soci, approvare le sanzioni e dare effetto alle stesse. Non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare o inflitta una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza e dell'organo dirigente o, quando necessario, del Collegio Sindacale o dell'Assemblea dei soci. Le misure disciplinari esaminate nel presente capitolo sono applicate sulla base dei criteri di commisurazione delle sanzioni e nel rispetto del procedimento di accertamento delle stesse, come descritto nel presente capitolo.

#### 6.5. Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri)

Le disposizioni contenute nel Modello, adottato dalla Società ai sensi del Decreto, sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale dipendente (operai, impiegati e quadri).

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà effettuata con una valutazione da farsi nel caso concreto e specifico sulla base dei criteri di cui al precedente punto 6.3.

Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto configura comportamento sanzionabile, trovando applicazione i criteri di gravità di cui al precedente punto 6.3.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni del Modello sono le seguenti, in ordine crescente di gravità:

- **Conservative del rapporto di lavoro:**

- *Rimprovero verbale.* Tale sanzione è applicabile nei casi di:
  - violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, "per inosservanza delle disposizioni di servizio", ovvero "per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza";

- condotta consistente in “tolleranza di irregolarità di servizi”, ovvero in “inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società”.
- *Rimprovero scritto*. I provvedimenti più gravi del rimprovero verbale devono essere effettuati con la contestazione scritta al lavoratore, con l’indicazione specifica dell’infrazione commessa. Tale sanzione è applicabile nei casi di:
  - mancanze punibili con il rimprovero verbale, ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
  - ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.
- *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale*. Tale sanzione è applicabile nei casi di:
  - reiterazione delle violazioni delle procedure interne e dei dettami previsti dal Modello che comportano pregiudizio per la Società;
  - omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti, di irregolarità non lievi commesse da altri appartenenti al Personale.
- *Sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni*. Tale sanzione è applicabile nei casi di:
  - reiterazione plurima (almeno 3 volte) delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello e che siano tali da arrecare un danno alla Società o la espongano ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare per essa riflessi negativi;
  - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da arrecare un danno alla Società o la espongano ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare per essa riflessi negativi.
- **Risolutive del rapporto di lavoro:**
  - *Licenziamento con preavviso*. Si applica nei casi di:
    - violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto nei confronti della Società;
    - notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
  - *Licenziamento senza preavviso*. Si applica nei casi di:
    - condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale condotta una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
    - condotta diretta in modo univoco alla commissione di un reato previsto dal Decreto.

### 6.6. Le misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di uno di tali soggetti, l’Organismo di Vigilanza informerà senza indugio e per iscritto l’organo dirigente.

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nella Società è da ritenersi di natura fiduciaria. Pertanto si ritiene che in tali ultime ipotesi l’unica sanzione applicabile sia la risoluzione del rapporto.

L’organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei ‘dirigenti’ – nel rispetto della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL gas-acqua e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. censura scritta;
- b. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
- c. licenziamento con preavviso;
- d. licenziamento per giusta causa.

In caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società.

In caso di violazione non grave ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare**.

In caso di violazione grave, oppure non grave ma ulteriormente reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso**.

Laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da **ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia**, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

### **6.7. Le misure nei confronti dei Componenti dell'organo dirigente, sindaci della Società e dell'Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del Modello da parte di uno di tali soggetti, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio e per iscritto il consiglio di amministrazione, se presente, e/o il collegio sindacale.

L'organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

In caso di violazione del Modello da parte dell'amministratore unico o dell'intero consiglio di amministrazione, l'OdV informerà il collegio sindacale affinché questo convochi senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del collegio sindacale o della società di revisione legale della Società, l'OdV informerà l'organo dirigente e, se necessario, i soci i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Qualora uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza commetta accertata violazione del Modello o del Codice Etico, ovvero ometta di compiere i propri doveri di vigilanza stabiliti dalla legge, nonché gli obblighi e i compiti previsti dal Regolamento dell'Organismo stesso, l'organo dirigente valuta la necessità di procedere con opportune misure, coerentemente con lo stato e il profilo del componente (o dei componenti) stesso.

### **6.8. Le misure nei confronti di agenti, consulenti, fornitori e soggetti terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società**

Qualsiasi comportamento posto in essere da consulenti esterni, collaboratori, agenti e terzi in genere che intrattengano rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello e il Codice etico posto in essere dalla Società a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società (ad esempio, l'applicazione da parte del giudice delle misure interdittive in sede cautelare previste dal Decreto stesso), la stessa si riserva il diritto di promuovere un'azione di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie per una migliore tutela dei propri interessi.

È compito dei rappresentanti legali della Società, eventualmente con la supervisione dell'OdV, definire le clausole da inserire nei contratti e nelle lettere di incarico a fornitori e sarà compito di colui che effettua la richiesta di prestazione di inserire tali clausole all'interno dei documenti contrattuali.

## 7. Il programma di *antitrust compliance* di Gruppo

Il Gruppo ed in particolare la Società da sempre svolgono la propria attività d'impresa nel settore del gas naturale e del teleriscaldamento nel più rigoroso rispetto non solo delle norme speciali comunitarie e nazionali e delle delibere dell'ARERA e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), ma anche delle norme a tutela della concorrenza comunitarie e nazionali.

Parimenti il Gruppo e la Società adotta misure utili a diffondere e a mantenere una cultura della concorrenza sia all'interno dell'Azienda sia nei confronti dei propri *partner* commerciali o potenzialmente tali.

In linea con il rinnovato contesto che vede incentivare e premiare sotto di versi profili le aziende che attuano al proprio interno un efficace programma di *antitrust compliance*, il Gruppo ha deciso recentemente di formalizzare il **proprio programma specifico di *antitrust compliance* valevole per tutte le società del Gruppo** (il **Programma**) inserendolo in modo sinergico nell'ambito dei Modelli organizzativi di gestione e controllo delle singole società del gruppo.

Nel predisporre ed attuare tale programma si sono tenute in conto non solo le norme generali a tutela della concorrenza europea e nazionale così come attuate dalle autorità nazionali ed europee ed interpretate dalla giurisprudenza, ma si è anche fatto riferimento ai seguenti documenti:

- Commissione Europea, *Compliance Matters: what companies can do better to respect EU competition rules*, novembre 2012;
- AGCM, *Vademecum per le stazioni appaltanti: individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici*, 18 settembre 2013;
- AGCM, *Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*, 22 ottobre 2014;
- AGCM, *Comunicazione avente ad oggetto l'esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti" dalle gare pubbliche*, 23 dicembre 2014;
- Camera di Commercio Internazionale, *Guida pratica ICC alla compliance antitrust: strumenti di compliance antitrust per PMI e imprese di grandi dimensioni*, traduzione in italiano, 2015;
- Confindustria, *Comply or Pay: linee guida Confindustria per la compliance antitrust delle imprese*, aprile 2016;
- AGCM, *Linee guida sulla compliance antitrust*, provv. n. 27356 del 25 settembre 2018.

In linea con quanto previsto nel § 23 delle Linee Guida AGCM e a dimostrazione dell'effettivo e concreto impegno assunto dal Gruppo, il Programma prevede:

- a. un pieno coinvolgimento del management;
- b. l'identificazione del personale responsabile del programma;
- c. l'identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo;
- d. l'organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni economiche dell'impresa;
- e. la previsione di incentivi per il rispetto del programma e di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso;
- f. l'implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing.

### 7.1. L'identificazione del personale responsabile e pieno coinvolgimento del *management*

Considerata la specificità della materia da un lato e la dimensione estremamente ridotta degli organigrammi interni delle società del Gruppo dall'altro, l'organo dirigente della Società ha adottato il presente **programma di *antitrust compliance* unico per tutto il Gruppo** e ha individuato, come responsabile della sua predisposizione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento, un professionista avvocato esterno dalla comprovata esperienza professionale nel settore *antitrust* e dotato di specifica professionalità, onorabilità, autonomia e indipendenza (il "**Responsabile**").

Tale professionista non coincide con nessuno degli OdV incaricati di vigilare sull'attuazione dei Modelli delle Società del Gruppo, ma con questi si coordina nello svolgimento dei propri compiti. Il medesimo, inoltre, si coordina e collabora altresì con le funzioni aziendali interne quali, a titolo d'esempio, il responsabile per la Gestione Qualità dei processi ISO e, ove presente, quella di *internal audit e compliance*.

Sempre considerate le specifiche professionalità del Responsabile, quest'ultimo fornisce supporto giuridico alle funzioni delle Società del Gruppo responsabili del rispetto delle norme ARERA in materia di *unbundling* funzionale e contabile (TIUF e TIUC).

Il Responsabile è collocato in posizione di staff al vertice gerarchico della Società e riferisce direttamente ed esclusivamente all'organo dirigente. Ad esso non è attribuito alcun compito operativo tale da minarne l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche di funzionalità del Programma.

**Il Responsabile dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo dirigente che lo ha nominato.** La revoca del Responsabile e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del organo dirigente. Ad esempio, per negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, a seguito del venir meno del rapporto di fiducia tra organo dirigente e Responsabile per motivi oggettivi e ancora per la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina.

Tutte le unità aziendali sono tenute ad informare tempestivamente il Responsabile dell'avvio di procedimenti di infrazioni da parte delle Autorità, a fornire notizie relative alla commissione di illeciti *antitrust*, o notizie di **eventuali situazioni in grado di esporre la Società o il Gruppo al rischio di sanzione per violazione di norme *antitrust***. Il Responsabile, valutata la fondatezza e rilevanza di quanto appreso, relazionerà tempestivamente all'organo dirigente.

In ogni caso ed in coordinamento con gli OdV delle Società del Gruppo, il Responsabile è tenuto a trasmettere all'organo dirigente **una relazione annuale** sullo stato di attuazione del Programma, contenente anche una proposta di lavoro per l'anno successivo.

## 7.2. **Identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo**

Sia l'identificazione sia la valutazione dei rischi *antitrust* del Gruppo sono state svolte secondo la medesima metodologia di valutazione del rischio attuata per individuare e valutare le attività sensibili della Società. Rimandando alla Parte speciale I, si ritiene che, considerato i particolari settori in cui operano le Società del Gruppo (trasporto, distribuzione e fornitura di gas naturale e gestione di reti di teleriscaldamento) e tenuto conto della storia del Gruppo, le fattispecie di illecito *antitrust* potenzialmente più rilevanti per il gruppo in sintesi:

- 1) **In intese orizzontali:** in questo ambito ricevono particolare attenzione sotto il profilo *antitrust*:
  - 1.1) la costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) al fine di evitare di costituirne di "sovrabbondanti";
  - 1.2) il rischio di **scambio di informazioni concorrenzialmente sensibili** soprattutto durante riunioni organizzate e gestite dalle associazioni di categoria a cui partecipano le imprese del Gruppo;
  - 1.3) **le modalità di partecipazione a gare pubbliche** secondo comportamenti che devono essere sempre il frutto di una decisione interna e non il risultato di comportamenti che non possono essere spiegati se non come il risultato di una qualche forma di coordinamento con altre imprese partecipanti, anche solo potenzialmente tali;
  - 1.4) la sottoscrizione di accordi con imprese concorrenti per progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S) in comune, accordi di acquisto in comune e accordi di specializzazione.
- 2) **In possibili abusi di posizione dominante**, soprattutto da parte delle Società del Gruppo che gestiscono reti; sotto questo profilo, particolare attenzione è prestata ad evitare ipotesi di rifiuto o di discriminazione nell'accesso alle reti, nonché di rifiuto di fornire alle stazioni appaltanti e/o ai soggetti aggiudicatari delle gare di affidamento dei servizi di distribuzione le informazioni tecniche rilevanti sulle reti e impianti gestiti, il tutto non solo secondo le norme speciali emanate dall'ARERA ma anche della prassi dell'AGCM e della Commissione UE.

## 7.3. **Attività di training e sistema disciplinare per il mancato rispetto del Programma**

Il Programma prevede espressamente delle attività di formazione adeguate alle dimensioni economiche del Gruppo; queste sono curate dal Responsabile del Programma e sono svolte in coordinazione con le attività di formazione predisposte nell'ambito del Modello (vedi punto 2.6).

Nel Gruppo **appaiono più esposte** a un rischio *antitrust* le aree:

- 1) dei responsabili di decisioni strategiche;
- 2) di *business* ed in particolare l'area commerciale (vendite, acquisti, *marketing* e, in generale, quella che determina i prezzi);
- 3) gli incaricati di rappresentare le imprese in associazioni di settore e chi partecipa alle singole riunioni;
- 4) gli incaricati di intrattenere i rapporti con l'ARERA e gestire le banche dati.

Diversamente appaiono **meno esposte** a questa tipologia di rischio:

- 1) chi svolge funzioni meramente operative (ad esempio, di manutenzione e pronto intervento) e di staff;
- 2) il settore di amministrazione;
- 3) le aree *back-office*.

Per quanto concerne i disincentivi per il mancato rispetto del Programma, vale anche in questo specifico ambito il sistema disciplinare contenuto nel punto 6 che precede.

Al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione da parte del personale aziendale in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione di illeciti antitrust o a comportamenti contrari ai principi del Programma o l'insorgenza di potenziali rischi, è predisposto un apposito canale di comunicazione per il Responsabile mediante una casella e-mail appositamente attivata e comunicata a tutto il personale aziendale.

#### **7.4. L'implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing**

In linea con la *best practice* nazionale ed europea sono state riviste le misure organizzative e procedurali adottate nell'ambito del Modello assicurandosi che le stesse, alla luce della ***best practice delle autorità nazionali ed europee***, siano idonee a prevenire comportamenti anticoncorrenziali giudicati rilevanti e a riscontrarli quando si verificano, favorendo al contempo nello *staff* aziendale la consapevolezza in ordine alla loro gravità. Tale programma si è tradotto in norme comportamentali e sistemi di controllo inseriti nelle procedure di cui alla parte speciale II in modo coordinato con la parte speciale I.

# PARTI SPECIALI

## Parte Speciale IA

### MODELLO 231 e i reati presupposto

#### Mappatura dell'attività sensibili a rischio, descrizione dei reati presupposto rilevanti per la Società ed elencazioni dei principi di comportamento applicabili per ciascun gruppo di reati rilevanti.

Nella fase di analisi dei rischi delle diverse aree funzionali, la Società ha preso in considerazione i reati elencati nel Decreto e ne ha verificato le potenzialità di rischio con le attività svolte e con i processi coinvolti.

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il *management* coinvolto nell'analisi, con il supporto di professionisti di comprovata professionalità ed esperienza, ha individuato come potenzialmente associabili alle aree di attività aziendale i reati presupposto di seguito indicati.

In ragione delle attività aziendali svolte, **non si sono ravvisati significativi** profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui all' Art. 24, comma 2 bis, (*Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986*), Art. 25 bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), Art. 25 quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*), Art. 25 quater.1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*), Art. 25 quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*), Art. 25 sexies (*Abusi di mercato*), e alla Legge 146/2006 (*Reati transnazionali*), Art. 25-quaterdecies (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*), Art. 25 quinquiesdecies, comma 1bis (*Dichiarazione infedele - art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, Omessa dichiarazione - art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 e Indebita compensazione - art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000*), Art. 25 sexiesdecies (*contrabbando doganale ex Testo Unico Doganale - D.P.R. n. 43/1973*), nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra e, comunque, ricompresi negli Artt. 24, 24 bis, 25, 25 ter, 25 octies. **Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti specifici reati.**

La parte speciale IA è suddivisa in **12 sezioni** ciascuna riferita ai comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati indicati in ciascuna sezione. Obiettivo di ciascuna sezione è

- 1) descrivere i reati presupposto rilevanti,
- 2) individuare le aree di rischio,
- 3) indicare i principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio
- 4) indicare eventuali istruzioni ulteriori rispetto alla parte generale relativi ai rapporti con OdV e all'esercizio dell'attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### SEZIONE 1

#### I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

##### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: artt. 24 e 25, D. Lgs. 231/01

**Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

- 1) *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)*

**In cosa consiste questo reato?** l'art. 316bis c.p. punisce la **destinazione** di contributi e sovvenzioni o finanziamenti pubblici a **fini diversi da quelli cui erano destinati**.

**Chi può commetterlo?** Trattasi di reato comune per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve, comunque, essere estraneo alla Pubblica Amministrazione.

**Qual è il presupposto?** l'avvenuta erogazione ad un determinato soggetto da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea di sovvenzioni, contributi o finanziamenti per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse.

**Cosa si intende per “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”?** ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che ci sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

**Quali sono i comportamenti puniti?** la mancata destinazione delle risorse ottenute dalla PA alle attività di pubblico interesse per le quali le stesse sono state concesse. **Si ha malversazione anche in caso di semplice omissione di impiego delle somme ottenute.**

**Distinzione dalla truffa.** Il reato di malversazione è diverso dalla truffa aggravata perché si realizza quando il bene è conseguito legittimamente, ma il suo utilizzo è distorto.

**dolo o colpa?** è sufficiente che il soggetto agente agisca con dolo generico, ossia abbia la coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse.

**Quando si realizza (consuma) il reato?** il reato è istantaneo, e si consuma alla scadenza del termine previsto nell'atto di erogazione.

2) *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee* (art. 316 ter c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** L'art. 316ter c.p. punisce l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, a nulla rilevando l'eventuale induzione in errore del soggetto passivo, ovvero la causazione di un danno.

**Chi può commetterlo?** Trattasi di reato comune che può essere commesso da chiunque e non necessariamente da chi svolge funzioni di pubblico ufficiale.

**Qual è il presupposto?** Le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o prendere di ottenerle e, quindi, manchi la giustificazione di un pubblico interesse. In questo caso, contrariamente a quanto previsto in merito al reato precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto dell'erogazione, poiché il reato viene a realizzarsi al momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

**Rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato.** La stessa azione non può essere punita secondo entrambi i reati, si commette il reato di cui all'art. 316 ter c.p. soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa.

**Dolo o colpa?** è sufficiente che il soggetto agente agisca con dolo generico, ossia con coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

**Quando si realizza (consuma) il reato?** Il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

3) *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** L'art. 356 c.p. punisce la **frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura e/o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali derivanti da contratti conclusi con lo Stato o altro ente pubblico ovvero con imprese esercenti servizi pubblici e/o di pubblica necessità.** In base a quanto previsto dal Decreto 231/01 tale condotta è punita anche quando **riguarda contratti conclusi con l'Unione Europea.**

**Che cosa s'intende per frode?** Per frode si intende la **malafede contrattuale**, ossia la volontà di trarre in inganno la controparte contrattuale, ricorrendo ad **espedienti maliziosi per far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti**, anche se in realtà non lo è (es. consegna beni che solo in apparenza sembrano conformi a quelli oggetto del contratto, ma in realtà non hanno le caratteristiche pattuite).

**Che cosa s'intende per contratto di fornitura?** Si intende in generale **ogni strumento contrattuale** destinato a servire beni o servizi alla Pubblica Amministrazione e/o all'Unione Europea, quale che sia la tipologia di accordo / contratto (es. appalto, bando di gara, ecc.).

**Chi può commetterlo?** Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da un soggetto che ha assunti obblighi contrattuali in forza di un contratto di fornitura.

**Qual è il presupposto?** La sottoscrizione di un contratto di fornitura, nell'accezione sopra indicata.

**Rapporti con il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture.** Il reato di cui all'art. 356 c.p. si differenzia da quello di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) per l'elemento della frode, come sopra definita.

**Rapporti con il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee.** Il reato di cui all'art. 356 c.p. può concorrere con quello di cui all'art. 640 c.p.c. (di cui al punto successivo), qualora, oltre alla malafede, si faccia ricorso anche a specifici artifici e raggiri.

**Dolo o colpa?** E' sufficiente che il soggetto agente agisca con **dolo generico**, ossia con coscienza e volontà di non rispettare le obbligazioni contrattuali assunte, facendo ricorso alla frode (come sopra definita).

**Quando si realizza (consuma) il reato?** Il reato si consuma al momento della fraudolenta esecuzione del contratto.

4) *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee* (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** si sostanzia nell'indurre taluno (mediante artifici o raggiri) al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente e un danno per la vittima.

**N.B.**

i) Rilevano ai sensi del Decreto 231/01 solo le ipotesi aggravate di cui al comma 2 n. 1, ossia nel caso in cui il reato sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero nel caso (di scarso interesse per quanto qui in esame) in cui sia stato compiuto con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

ii) L'ipotesi di reato essenzialmente rilevante ai fini del Modello si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o recare un danno allo Stato (o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). **Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si formiscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.**

**Quando si consuma (realizza) il reato?** il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa sopra descritta, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione non seguita, tuttavia, dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente, realizza la figura della truffa tentata e non consumata.

5) *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640bis c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Si tratta di una forma di truffa con ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento o attività di interesse pubblico.

A differenza del reato di malversazione, questa tipo di truffa si caratterizza per l'essersi l'autore del reato **procurato con frode (artifici o raggiri)** prestazioni alle quali non avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi.

**N.B.** Ai fini dell'applicazione del Decreto 231/01, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui **il soggetto passivo degli artifici e raggiri sia lo Stato o altro Ente pubblico o la Comunità Europea.**

6) *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 640 ter c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Si tratta di un altro particolare tipo di truffa, nella quale l'attività fraudolenta dell'agente investe il sistema informatico di pertinenza della vittima del reato, attraverso la manipolazione di detto sistema. Può essere punito sia un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del suo funzionamento) sia la manipolazione arbitraria dei contenuti (intervento sui dati, informazioni e programmi).

**N.B.**

Ai fini dell'applicazione del Decreto 231/01, la frode informatica rileva **solo** nel caso in cui ad essere alterati sono il **sistema informatico o telematico** o **i dati** in essi contenuti **che appartengano allo Stato o ad altro Ente Pubblico**.

**Cosa si intende per “sistema informatico”?** Deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, *scanner*, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per “sistema telematico” deve intendersi l'insieme di oggetti (soprattutto software e applicazioni), collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al *computer* ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati.

**Dolo o colpa?** per questo reato il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e del danno altrui.

**NB** Dal 2013 viene considerato aggravato il reato commesso con indebito utilizzo digitale in danno di uno o più soggetti.

#### **Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.**

**Generale:** a partire dal 30 luglio 2020, il novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del Decreto è stato ulteriormente ampliato, introducendo le fattispecie di: (i) peculato (art. 314 c.p.); (ii) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e (iii) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Ai fini del Decreto 231/01, la responsabilità della persona giuridica per tali fattispecie di reato scatta **solo nel caso in cui gli illeciti offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea**.

**Che cosa s'intende per interessi finanziari dell'Unione Europea?** Ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. a) della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) rientrano in tale nozione tutte le entrate, le spese ed i beni che sono coperti, acquistati oppure dovuti in virtù di: (a) il bilancio dell'Unione; (ii) i bilanci istituzionali di istituzioni, organi ed organismi dell'Unione, istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti o controllati.

#### 7) *Peculato* (art. 314, comma 1 c.p.) e *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.).

**In che cosa consistono questi due reati?** Questi reati puniscono rispettivamente:

- i) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si **appropriano di denaro o altra cosa altrui** di cui hanno il **possesso, la custodia o comunque la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio** (art. 314, comma 1 c.p.);
- ii) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, **riceve o trattiene indebitamente denaro o altra utilità per sé o per un terzo, giovandosi dell'errore altrui** (art. 316 c.p.).

**Peculato d'uso (art. 314, co. 2 c.p.).** Non rientra invece tra i reati presupposto del Decreto 231/01 il peculato d'uso, ossia la sottrazione momentanea di beni da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

**Rapporti con la concussione (art. 317 c.p.).** Nel caso di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), l'errore di cui si giova il funzionario non deve essere procurato dolosamente da quest'ultimo. In caso contrario, ricorre il reato di concussione (art. 317 c.p.).

**Rilevanza ai fini del Decreto 231.** Questi reati rilevano **solo se gli illeciti offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea**.

#### 8) *Concussione* (art. 317 c.p.)

#### 9) *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 *quater* c.p.)

**In cosa consistono questi due reati?** dopo l'approvazione della legge n. 190 del 6.11.2012 e della legge n. 69 del 27.05.2015, i reati di cui gli articoli 317 c.p. e 319*quater* c.p. sono i seguenti

- i) è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, solo quando costringa (non più quando induca) taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità;

- ii) tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio, qualora "inducano" taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 *quater* c.p.).

10) *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** questo reato punisce un pubblico ufficiale che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o ne accetti la promessa.

**Qual è il presupposto necessario?** la promessa di denaro o di altra utilità devono essere accettate dal pubblico ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrato il reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p.

**Qual è la differenza rispetto alla concussione (art. 317 c.p.).** tra il corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta illecita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

11) *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (art. 319 c.p.) e *Circostanze aggravanti* (art. 319 *bis* c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Si commette reato di corruzione nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità per **compiere un atto contrario** ai doveri d'ufficio (**ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara**) ovvero **omettere o ritardare atti** del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

**Chi viene punito?** Poiché il reato di corruzione si realizza quando le parti in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo, sia il corrotto che il corruttore sono puniti.

**NB**

per aversi il reato ex art. 319 c.p. è necessario che la **promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale**, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

12) *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319 *ter*, commi 1 e 2 c.p.)

**Quando si commette questo reato?** Nel caso in cui la Società è parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un suo apicale o dipendente corrompa un pubblico ufficiale (che può essere un magistrato ma anche un cancelliere o altro funzionario).

**NOTE GENERALI SUI REATI DI CORRUZIONE:**

- 1) I reati di corruzione, come sopra indicati, **possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro** al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio **la cui provvista derivi da:**
  - a) creazioni di fondi neri tramite l'emissione o l'utilizzo di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti;
  - b) da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
  - c) utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.
- 2) Sotto un diverso profilo, i reati sopra citati possono essere realizzati mediante **l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:**
  - a) omaggi o regalie in genere;
  - b) dazione/conferimenti di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
  - c) assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio;
  - d) raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico a favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustificatamente vantaggiose;
  - e) cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.;
- 3) A titolo esemplificativo, nei casi di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, il reato **potrebbe essere finalizzato ad ottenere:**
  - a) il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un bene;
  - b) l'aggiudicazione di una gara;
  - c) un provvedimento autorizzativo;
  - d) la concessione/rilascio di una licenza;
  - e) che i servizi della Società siano preferiti ingiustamente – nell'acquisto – rispetto a quelli di altre società concorrenti.

- 13) *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio* (art. 320 c.p.) e *pene per il corruttore* (art. 321 c.p.)

Le disposizioni previste dagli artt. 318 e 319 c.p. (8) e (9), sopra descritte, si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- 14) *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri* (art. 322 bis c.p.)

**Che cosa prevede l'articolo?** Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati l'art 322 bis c.p. equipara ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio i membri della Commissione UE, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee nonché i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee.

- 15) *Istigazione alla corruzione* (art. 322, commi da 1 a 4 c.p.) e *pene per il corruttore*

**Quando si commette questo reato?** Quando il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità non dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. tentativo di corruzione attiva).

**Chi può essere punibile?** Trattasi di fattispecie di reato che può essere commesso da chiunque.

**NB**

- 1) La promessa o l'offerta di denaro devono essere ad uno dei seguenti obiettivi:
  - a) compimento di un atto d'ufficio (pena art. 318 c.p. – reclusione da 1 a 5,5 anni);
  - b) omissione o il ritardo di un atto d'uffici (pena art. 319 c.p. / reclusione da 2 a 6,5 anni);

- c) compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (pena art. 319 c.p. / reclusione da 2 a 6,5 anni).
- 2) È inoltre **penalmente sanzionata anche la condotta** del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio **che sollecita una** promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità (c.d. tentativo unilaterale di corruzione passiva).
- 3) È necessario inoltre che la promessa di denaro o di altra utilità **non siano accettate** dal pubblico ufficiale perché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.
- 4) Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo per i reati di corruzione.

16) *Abuso d'ufficio* (art. 323 c.p.)

**In che cosa consiste questo reato?** Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questo reato punisce reato il pubblico ufficiale o **l'incaricato di pubblico servizio** che, nell'esercizio delle proprie funzioni o servizio, procurano intenzionalmente a sé o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arrecano ad altri un danno ingiusto, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, da cui non residuano margini di discrezionalità, ovvero dell'obbligo di astensione, in presenza di un interesse proprio e/o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**Rilevanza ai fini del Decreto 231.** Il reato rileva **solo se l'illecito offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.**

17) *Traffico di influenze illecite* (art. 346bis c.p.)

A partire dal 31 gennaio 2019 rientrano nel novero dei reati che se commessi nell'interesse o vantaggio della Società comportano una sanzione pecuniaria ed eventuale sanzione interdittive a carico della società anche il traffico di influenze illecite.

Con l'inserimento di questo nuovo reato il legislatore ha voluto estendere la responsabilità della Società anche a condotte prodromiche alla corruzione vera e propria in quanto anche nel "compratore di fumo" l'intento comunque di pervenire alla corruzione del pubblico ufficiale.

**Quando si commette questo reato?** Quando, fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione di pubblico ufficiale per l'esercizio della sua funzione (art. 318 c.p.) o per il compimento di atti contrari a doveri d'ufficio (art. 319) o per favorire o danneggiare una parte in un processo (art. 319ter c.p.) o di un funzionario della Comunità Europea (art. 322bis c.p.), **chiunque**

**i) sfruttando o vantando relazioni esistenti o anche solo asserite** con un pubblico ufficiale si fa dare o promettere di dare a è o ad altri denaro o altra utilità

a) come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale **oppure**

b) per remunerare un pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni

**ii) indebitamente dà o promette denaro o altra utilità** ad un terzo per agevolarsi delle vere o anche solo presunte relazioni con un pubblico ufficiale.

**Quali sono le pene per chi commette questo reato?** Le pene per il reato sopra descritto è la reclusione da 1 anno a 4 anni e 6 mesi ed esse sono aumentate se commesse con la finalità di remunerare il pubblico ufficiale per atti contrari ai suoi doveri d'ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.

## 2. LE AREE DI RISCHIO nei rapporti con la PA.

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione per la vendita di servizi energetici alla cui aggiudicazione si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) e con soggetti privati per la vendita di servizi energetici (vendita di gas naturale ed energia elettrica) sia in regime tutelato che in regime di mercato libero.
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali e lo sviluppo di iniziative strategiche.
- Gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. autorità per l'energia elettrica e il gas, autorità garante concorrenza e mercato, cassa congruaglio settore elettrico).

- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate, guardia di finanza, agenzia delle dogane, agenzia del demanio, agenzia del territorio etc.) a tutti i livelli (centrali, regionali, locali).
- Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.
- Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione.
- Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici nazionali, internazionali e/o sovranazionali o da soggetti privati che gestiscono fondi per le imprese.

### 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo**, delle regole di comportamento contenute nel **Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale** (TIUF) ed, infine, delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai rapporti con PA, i Destinatari del Modello devono attenersi in particolare ai criteri di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni:** 2.3, 2.4, 3.1, 3.3., 3.4. e 3.5

In particolare, i Destinatari **NON DEVONO:**

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato illustrate in questa sezione;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente;
- b) in relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza) devono essere redatti e conservati appositi verbali concernenti il relativo procedimento;
- c) gli incarichi conferiti ai Fornitori, Consulenti e i Partner, nonché quelli stipulati con gli Operatori del Settore Elettrico comprese le convenzioni per lo sviluppo della rete, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale, devono contenere clausola relativa al rispetto del Modello 231 (vedi L- ) e devono essere proposti o negoziati o verificati, ove possibile, da due soggetti appartenenti alla società;
- d) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare ai seguenti protocolli.

- Procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione (L-...) [ante 2017]
- Protocollo per la gestione dei flussi monetari e finanziari (L-...) [ante 2017]
- Protocollo per la gestione di omaggi e regalie (L-...) [ante 2017]
- Protocollo per la gestione vendite (L - ) [ante 2017]
- Protocollo per le deleghe interne (L-...) [ante 2017]
- Procedura di Risk Management (L-...) [ante 2017]

### 4. Rapporti con OdV

Oltre agli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello si precisa che:

- i responsabili delle Funzioni coinvolte nelle attività di gestione ed erogazione degli omaggi e regalie e gestione dei finanziamenti e partecipazioni a gare pubbliche coinvolti nelle attività sopra

esposte segnalano all'Organismo di Vigilanza ogni deroga o violazione rispetto alle modalità esecutive qui descritte, nel Codice Etico e nelle procedure interne adottate;

- i responsabili delle Funzioni coinvolte forniscono ampia disponibilità ad evadere le richieste specifiche dell'Organismo di Vigilanza, mettendo a disposizione tutta la documentazione comprovante il rispetto delle procedure o parte di essa;
- Il personale che riceve notizia direttamente o indirettamente di richieste, offerte o promesse di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore o altre utilità anche non patrimoniali) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto delle società del Gruppo nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri Paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

## SEZIONE 2

### I delitti informatici e trattamento illecito di dati

#### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 24 bis, D. Lgs. 231/01

##### 18) *Documenti informatici* (art. 491 bis c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici, anche alle falsità concernenti un **documento informatico pubblico**, e dal 2016 non più solo quelli privati, aventi efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

**N.B.**

i) Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, vi sono le falsità, materiali o ideologiche, commesse dal pubblico ufficiale o da persone esercenti un servizio di pubblica necessità in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici.

ii) La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su *Hard Disk* e di documenti elettronici *file* pubblici con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni, attestazioni, certificazioni, permessi, licenze, autorizzazioni, ecc. **tutti emessi da Pubblica Amministrazione**).

##### 19) *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615 ter c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** È punito l'**accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui**, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo *hardware* o *software*, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

**Quali sono i comportamenti puniti?** Sia l'**"introduzione"** sia la **"permanenza" abusiva** nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

**N.B.**

1) Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui.

2) Le pene sono aumentate se il reato è commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

##### 20) *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615 quater c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** L'art. 615 quater c.p., attraverso la tutela della riservatezza dei codici di accesso, **punisce chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi** idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

**N.B.**

Sono punite anche le attività di **diffusione, comunicazione o consegna** a terzi dei suddetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee alla suddetta finalità.

##### 21) *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615 quinquies c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Sono punite quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

**Qual è l'ipotesi più frequente?** La **realizzazione** dei c.d. “virus”, che diffondendosi e riproducendosi, alterano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi. Il reato può essere commesso mediante l'utilizzo scorretto di e-mail tramite la quale è possibile inviare in allegato dei *file* “nocivi” (virus) o un *link* per il loro *download*.

- 22) *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617 *quater* c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** È punita l'**intercettazione fraudolenta di comunicazioni** (via *Internet* o attraverso rete *intranet* aziendale) intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

**N.B.** L'intercettazione può avvenire sia per mezzo di dispositivi sia con l'utilizzo di software (c.d. *spyware*).

**In cosa consiste “l'impedimento od interruzione” delle comunicazioni?** Può anche essere un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi ad es. mediante impiego di *virus* informatici.

- 23) *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617 *quinquies* c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Questo articolo punisce chi installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche se ciò avviene fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge.

- 24) *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635 *bis* c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** È punito chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- 25) *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635 *ter* c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Sono punite le attività dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**N.B.**

1) Sono ricomprese in tale fattispecie anche le attività che concernono dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

- 26) *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635 *quater* c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Sono puniti i danneggiamenti di cui all'art. 635 *bis* c.p. con ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di “rendere in tutto od in parte inservibile” il sistema informatico e quella di averne “ostacolato gravemente” il funzionamento.

- 27) *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635 *quinquies* c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Sono punite le medesime attività descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto. Si deve però trattare di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici di pubblica utilità.

- 28) *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640 *quinquies* c.p.).

- 29) *I delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105* (perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) (art. 24**bis** comma 3 Decreto)

**In cosa consiste questo reato?** **Chiunque**, allo scopo di ostacolare o condizionare:

i) la determinazione dei criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica;

ii) le procedure, modalità e i termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica possono procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi;

iii) le attività ispettive e di vigilanza della Pubblica Amministrazione

**fornisce informazioni**, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

**Quali sono le pene per chi commette questo reato?** La pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

## 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai delitti informatici e di quelli in materia di violazione del diritto d'autore.

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio
- Gestione dei software aziendali e delle banche dati
- Gestione e protezione della postazione di lavoro
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno
- Gestione e protezione delle reti
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)
- Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

## 3. I PRINCIPI GENERALI di comportamento e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo**, del **Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale** (TIUF) e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai reati informatici, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

➤ **Sezioni:** 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.3., 3.4. e 3.10 [post 2017]

Con specifico riferimento al **Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale** e i reati informatici, i Destinatari del Modello devono attenersi alle regole di comportamento volte a tutelare la riservatezza dei dati (in particolare la sezione 3.3.), a rispettare rigorosamente la separazione tecnologica delle banche dati del trasporto regionale e della distribuzione del gas rispetto a quelle della vendita.

In particolare, il referente interno responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici **DEVE**

- 1) mantenere aggiornato un inventario dei sistemi, dispositivi, software, servizi e applicazioni informatiche in uso all'interno del perimetro aziendale;
- 2) coadiuvare le funzioni aziendali nell'individuazione delle informazioni, i dati e i sistemi critici per l'azienda e curare in coordinamento con questi una loro adeguata protezione.
- 3) verificare che i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc...) regolarmente aggiornato;
- 4) verificare che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
- 5) verificare che tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- 6) riesaminare e sottoporre a test le applicazioni critiche per il business per assicurare che non ci siano impatti negativi quando avvengono dei cambiamenti nelle piattaforme operative.
- 7) supervisionare e monitorare eventuale attività di sviluppo dei sistemi affidata all'esterno dell'azienda;

8) stabilire e concordare i requisiti relativi alla sicurezza delle informazioni con ciascun fornitore che potrebbe avere accesso, elaborare, archiviare, trasmettere o fornire componenti dell'infrastruttura IT per le informazioni dell'organizzazione.

Inoltre i Destinatari **NON DEVONO**:

1) pur avendo le credenziali di accesso al sistema aziendale, **accedere a parti del sistema informatico** a loro **PRECLUDE**, oppure **accedere SENZA ESSERNE LEGITTIMATO**, attraverso ad esempio:

- utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- utilizzando le credenziali di amministratore del sistema IT;
- inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- promozione del proprio utente ad amministratori mediante l'uso di SW di *hacking*;
- accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando *cookies*;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail;

2) **accedere senza autorizzazione**:

- alle banche dati di altre società del Gruppo Metan Alpi, soprattutto di quelle di trasporto e distribuzione gas naturale;
- ai file e folder contenenti Informazioni Commercialmente Sensibili (ICS), progetti e business plan delle altre società del gruppo Metan Alpi, soprattutto di quelle che svolgono trasporto e distribuzione del gas naturale.

4) **introdursi nel sistema informativo di una società, soprattutto se concorrente**, con lo scopo di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima ad esempio con sistemi operativi distribuiti su CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con *virus* inseriti nelle *e-mail* ecc.;

4) **introdursi fraudolentemente nel sistema informatico della PA al fine di alterare o cancellare informazioni o dati** riguardanti, ad es., i dati comunicati e/o i controlli effettuati da Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali e così via;

5) **accedere, e permanere, senza autorizzazione ad un sistema informatico o telematico altrui** protetto da misure di sicurezza;

6) **procurarsi illecitamente** codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza né **diffonderli, comunicarli o consegnarli** a terzi i suddetti codici;

7) sovraccaricare il sistema informatico di terzi con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero mediante l'installazione non autorizzata di software;

8) utilizzare per l'espletamento di attività lavorative solo servizi web (social networks, *cloud computing*, posta elettronica, spazio web, ecc...) autorizzati dalla direzione;

9) inviare ad Autorità Pubbliche informazioni e dati inerenti l'attività svolta dalla Società o delle reti informatiche di cui non si sia controllato la veridicità dei dati ed il rispetto delle scadenze imposte dalle Autorità Pubbliche;

Inoltre tutti i **Destinatari** del modello in caso di incidente (es. venga rilevato un attacco, un blackout o un malware) **DEVONO** informare il referente della sicurezza informatica e collaborare proattivamente a che i sistemi vengono messi in sicurezza.

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare

- il protocollo per l'utilizzo delle *business key* aziendali (L- )
- i protocolli adottati per il rispetto dell'Unbundling funzionale (TIUF).

#### 4. Rapporti con OdV

Oltre agli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello si precisa che l' OdV si incontrerà periodicamente con il tecnico informatico della Società.

### SEZIONE 3

#### Delitti di criminalità organizzata

##### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/2001

30) *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** È punito il solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

##### **N.B.**

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. si caratterizzano per la **natura stabile e permanente dell'accordo criminoso** tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione. A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi e destinata a durare anche oltre alla realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono, quindi, avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

**Rileva il tipo di reati che l'associazione persegue?** **NO** tra essi può rientrare **qualsiasi delitto** quale, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i reati ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc.

**N.B.** In ragione della peculiare struttura dei reati in esame è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni applicative del Decreto ed in ossequio al principio di legalità *ex art. 2 c.p.*, **i criteri dell'interesse o del vantaggio per la società dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.**

31) *Associazione di tipo mafioso, anche straniera* (art. 416 *bis* c.p.)

L'associazione di tipo mafioso si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione del vincolo associativo** e della **condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva** per

i) commettere delitti *oppure*

ii) – anche senza commettere delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso – per **acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici** o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

**Qual è la differenza con l'art. 416 c.p.?** l'associazione per delinquere di stampo mafioso può anche essere, semplicemente, diretta a realizzare, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condotte di assoggettamento e di omertà che ne deriva, uno degli obiettivi sopra indicati. Pertanto, ad esempio, si avvale della forza intimidatrice derivante dal particolare vincolo associativo di stampo mafioso anche chi, senza dover necessariamente ricorrere ad esplicite minacce, ottiene una qualche utilità per il solo fatto del timore che la cattiva fama del sodalizio criminoso induce tra i consociati.

**Quando c'è la punibilità dell'ente?** può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. **concorso esterno**, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti

che essa persegue, **fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.**

**Solo in ipotesi estreme e affatto peculiari, l'ente può essere considerato una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di delitti**, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, comma 4, del Decreto l'interdizione definitiva dell'attività. Al riguardo, la relazione al Decreto e l'art. 10, comma 4, della l. 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in *“l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati”*.

32) *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416 *ter* c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 *bis* c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

33) *Sequestro di persona a scopo di estorsione* (art. 630 c.p.)

Reato complesso che si compone del delitto **sequestro di persona**, quale elemento costitutivo, e dal **delitto di estorsione**.

34) *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo* (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

Questa particolare fattispecie di reato si realizza mediante illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

## 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai delitti di criminalità organizzata:

- Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici nazionali, internazionali e/o sovranazionali o da soggetti privati che gestiscono fondi per le imprese
- Selezione e assunzione del personale, inclusa quella del personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, e gestione del sistema premiante
- Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- Gestione delle consulenze
- Gestione delle risorse finanziarie e operazioni infragruppo
- Definizione, gestione ed esecuzione delle politiche commerciali
- Gestione sponsorizzazioni e contributi.

## 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico di Gruppo e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai delitti di criminalità organizzata, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni:** tutta la sezione 2 e le sezioni 3.1, 3.2.4, 3.2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7

In particolare, i Destinatari **NON DEVONO:**

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà delle persone e violando l'ordine economico e l'ordine pubblico;
- attuare condotte finalizzate alla partecipazione ad un'associazione illecita, anche strumentalizzando attività riconducibili alla normale gestione societaria;
- contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia ad ogni modo idonea alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita o comunque contrari alla legge.

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenute nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società.

#### 4. Rapporti con OdV

Oltre agli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello si precisa che l'OdV farà delle verifiche a campione durante l'anno sui fornitori.

## SEZIONE 4

### I delitti contro l'industria e il commercio

#### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: 25 bis e 25 bis.1., D. Lgs. n. 231/2001

35) *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* (art. 473 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Commette questo reato chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne **compie la contraffazione**, o altera gli originali, ovvero **fa uso dei marchi falsi** senza aver partecipato alla falsificazione.

Il secondo comma sanziona la contraffazione nonché l'uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è, invece, sanzionata dall'art. 517 ter c.p.

**Cosa sono i marchi e i segni distintivi?** Segni idonei a contraddistinguere i prodotti e i servizi come di una particolare impresa mentre

**Cosa sono i brevetti?** Sono delle attestazioni – con validità limitata nello spazio e nel tempo – attraverso le quali si concede ad una determinata impresa il diritto all'uso esclusivo di un'invenzione suscettibile di applicazione industriale.

**Cosa si intende per contraffazione?** Una qualsiasi attività “emulativa” del marchio o brevetto altrui e, con il secondo termine,

**Cosa si intende per alterazione?** Un'attività di modifica esteriore o sostanziale.

**Dolo o colpa?** È richiesto il **dolo generico**, ossia rappresentazione e volizione della condotta e nella consapevolezza che il marchio o il brevetto siano stati conseguiti dai rispettivi titolari, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

**NB**

Il reato in questione è configurabile unicamente nel caso in cui sia “possibile conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale”. Le corti italiane riconoscono tutela anche al marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda purché pubblicata, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile.

36) *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** Sono punite le condotte di chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterato. La fattispecie in esame può realizzarsi unicamente nel caso in cui non si sia concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p.

Il secondo comma, invece, punisce chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui si è detto.

**Dolo o colpa?** È richiesto il **dolo specifico**, oltre alla coscienza e volontà di realizzare le condotte incriminate occorre che si agisca con la finalità del perseguimento di un profitto.

37) *Turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** È punita la turbativa del normale esercizio dell'attività industriale. Con riferimento al concetto di “violenza sulle cose” si intende l'uso di una qualsiasi forza fisica in base alla quale la *res* oggetto della violenza subisca una qualche modificazione, alterazione o trasformazione. Per

“mezzo fraudolento”, invece, si fa riferimento a quelle attività che possono essere assimilate a quelle già descritte in occasione dell’analisi degli artifici o raggiri di cui all’art. 640 c.p.

38) *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513 bis c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** La norma reprime il fenomeno tipico delle organizzazioni mafiose che si avvalgono di tali mezzi illeciti per influenzare il normale svolgimento dell’attività industriale o commerciale svolta dai privati. Il reato in esame, tuttavia, può sempre concorrere con quello di associazione per delinquere.

39) *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** È punita la messa in vendita di prodotti/servizi con segni alterati o contraffatti allorché tale attività cagioni un nocumento all’industria nazionale, indipendentemente dall’osservanza delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale. La norma è posta a tutela della pubblica economia proteggendo essa gli interessi dei produttori e dei consumatori. Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente.

40) *Frode nell’esercizio del commercio* (art. 515 c.p.)

**In cosa consiste questo reato?** È punito chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, consegna ad un acquirente “una cosa mobile per un’altra” ovvero “diversa da quella pattuita o dichiarata”, dovendosi intendere per consegna anche la trasmissione di documento equipollente.

**Chi lo può commettere?** Chiunque realizzi la condotta descritta, purché agisca nell’esercizio di un’attività commerciale. L’attuale formulazione non pone limiti all’estensione della sfera di operatività anche nei riguardi dei soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori commerciali.

**Che cosa si intende per attività commerciale?** L’esercizio abituale di un’attività diretta allo scambio di beni.

**Sono necessari artifici e raggiri? No**

**È necessario avere consegnato il prodotto/servizio? No**, i fini dell’integrazione del delitto di frode nell’esercizio del commercio è sufficiente la messa in vendita di un bene mobile difforme da quello dichiarato.

**In che cosa deve consistere la “diversità”?**

- a) origine: diverso luogo di produzione o di sistema di preparazione;
- b) provenienza: diverso l’intermediario che l’ha procurata rispetto a quello indicato o altrimenti è diverso il fabbricante;
- c) qualità: pur non essendoci difformità di specie, vi è divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità;
- d) quantità: divergenza di numero, peso, misura e dimensioni.

**Quando si commette (consuma) il reato?** Con la consegna della cosa, cioè con la ricezione della stessa da parte dell’acquirente o di altra persona incaricata.

**Dolo o colpa?** La frode in commercio è punibile a titolo di dolo generico, ossia quando si ha consapevolezza e coscienza di consegnare cosa diversa da quella pattuita.

41) *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.)

L’articolo tutela l’**onestà nel commercio** e si applica solo quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l’utilizzo di marchi non registrati, l’**uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio**.

42) *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517 ter c.p.)

L’articolo punisce **2 fattispecie di reato**.

1) perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un’altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l’usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

2) L'attività di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o **mette comunque in circolazione** beni realizzati in violazione di titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

## 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione e Enti Pubblici per la vendita di servizi energetici (gas naturale) alla cui aggiudicazione si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) e con soggetti privati per la vendita di servizi energetici (vendita di gas naturale) sia in regime tutelato che in regime di mercato libero
- Definizione, gestione ed esecuzione delle politiche commerciali

## 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico di Gruppo e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai delitti di criminalità organizzata, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni:** tutta la sezione 2 e le sezioni 3.2.5, 3.2.12, 3.2.13, 3.10

Oltre ai principi generali qui indicati, i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare ai seguenti protocolli.

- Protocollo per la gestione vendite (L - \_\_\_\_\_)
- Protocollo per le deleghe interne (L- \_\_\_\_\_)

## 4. Rapporti con OdV

Valgono gli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello.

# SEZIONE 5

## I reati societari

### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 25 ter, D. Lgs. 231/01

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, **se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche dai loro sottoposti** (es. dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) o altri soggetti che intrattengano rapporti qualificati con la Società (ad es. sindaci ed i revisori).

Una delle condizioni indicate dall'art. 25 *ter* è costituita dal fatto che il **soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società**, vale a dire con l'obiettivo di ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto). Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

43) *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.)

44) *Fatti di lieve entità* (art. 2621 *bis* c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c. , gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i sindaci e i liquidatori, i quali al **fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci** o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono **fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta

dalla legge sulla **situazione economica, patrimoniale o finanziaria** della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

**È possibile una riduzione di pena?** Sì, se i fatti sono di lieve entità.

**Chi può commetterlo?** È richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore (il novero dei soggetti attivi è esteso, come visto, dal successivo art. 2639 c.c.). **NB** Ci può essere concorso da parte di chi non ricopre queste cariche se partecipano alla realizzazione dell'illecito commesso dai soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

**In cosa consiste il reato?** La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

- nella esposizione non veritiera di fatti materiali.
- nella omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta *ex lege*.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

Le comunicazioni false assumono rilievo solo ove siano concretamente idonee a trarre inganno i terzi.

45) *Impedito controllo* (art. 2625, co. 2, c.c.)

**In cosa consiste il reato?** Sono puniti gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

In virtù del rimando al solo comma 2, la Società sarà ritenuta responsabile **solo se la condotta sopra descritta avrà cagionato un danno ai soci**.

A decorrere dall'entrata in vigore dell'art 29 del D. Lgs. 39/2010, **l'impedito controllo del revisore è espunto dall'art 2625 c.c. e non è stato richiamato dal D. Lgs. 231/01**. Di conseguenza si può ritenere (analogamente a quanto sancito espressamente dalle Sezioni Unite per il falso del revisore – sent. 34476 del 22 settembre 2011) che l'impedito controllo del revisore legale dei conti da parte degli amministratori a norma dell'art. 29 co. 2 D Lgs. 39/10 non costituisce al momento reato-presupposto della responsabilità 231, ma di **reato a carico dei soli amministratori**.

46) *Indebita restituzione di conferimenti* (art. 2626 c.c.)

**In cosa consiste il reato?** La disposizione sanziona gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituiscono**, anche in modo simulato, **i conferimenti ai soci** o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata e con qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale), dei conferimenti ai soci ovvero vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in via simulata e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci.

47) *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.)

**In cosa consiste il reato?** Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, la norma punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su **utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva**, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

**NB** Nel prevedere la clausola di riserva ("*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*"), è evidente che il legislatore ha inteso che l'illegale ripartizione degli utili o delle riserve possa integrare anche un reato più grave quale quello di cui all'art. 646 c.p. ossia di appropriazione indebita.

La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili solo qualora gli stessi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale.

**Dolo o colpa?** Reato apparentemente di natura strutturalmente doloso, si ritiene punibile anche a titolo di colpa, non risultando difficile ipotizzare una ripartizione di utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori.

**Si può estinguere il reato?** Sì con la restituzione degli utili o nella ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

48) *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.)

**In cosa consiste il reato?** Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

**Si può estinguere il reato?** Si in caso di ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio in relazione al quale è stata compiuta la condotta.

49) *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.)

**In cosa consiste il reato?** Sono puniti gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il reato è procedibile a querela ed è prevista una causa di estinzione dello stesso laddove, prima del giudizio, si provveda al risarcimento del danno ai creditori.

50) *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.)

**In cosa consiste il reato?** Sono puniti gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Qual è il presupposto necessario?** Che si verifichi l'evento di "formazione fittizia di capitale".

51) *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.)

**In cosa consiste il reato?** Sono puniti i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

**Si può estinguere il reato?** Si con il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

52) *Corruzione tra privati* (art. 2635, comma 3, c.c.) e *istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635bis c.c.)

Si tratta di un reato introdotto in Italia nel 2012 che in realtà di una revisione del precedente reato di "infedeltà a seguito di dazione e o promessa di utilità" con l'introduzione di una formula che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca un più grave reato, evitando così il concorso con altre fattispecie criminose.

Ai fini del Modello è responsabile **solo l'ente a cui appartiene il corruttore** cioè quello che si avvantaggia dell'attività corruttiva.

**Chi può commettere il reato?** Gli autori del reato sono solo le persone capaci di impegnare la responsabilità dell'ente, gli amministratori, i liquidatori o le persone sottoposte alla loro vigilanza, e dal 2017 anche coloro che svolgono comunque funzioni direttive (es. dirigenti).

**In cosa consiste il reato?** Rileva **esclusivamente** la condotta di **dare o promettere denaro o altra utilità** a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori o chi è sottoposto alla direzione di questi soggetti, tutti appartenenti alla società corrotta.

**Quando si configura il reato di corruzione tra privati?** Solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un documento.

**NB dal 2017 è punita anche l'istigazione alla corruzione**

Con il D. Lgs. n. 38/2017 è stato introdotto il reato di **istigazione** alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635 bis c.c.), prevedendo la punibilità anche di chi commette corruzione tra privati "mediante interposta persona" e includendo nelle ipotesi di condotte rilevanti anche l'offerta, sempre di denaro o altra utilità.

53) *Indebita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.)

**In cosa consiste il reato?** La norma, volta a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'assemblea ed in particolare il rispetto del principio maggioritario, prevede che la condotta consista nell'adozione di atti simulati o fraudolenti che debbono determinare, per l'integrazione del reato, la maggioranza dell'assemblea.

**Dolo o colpa?** Si tratta di dolo specifico perché è necessaria la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea nonché il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**può commettere il reato?** Sebbene sia non è richiesta una determinata qualifica soggettiva, di fatto è difficile che il reato possa essere commesso da soggetti che non rivestono almeno la qualità di soci.

54) *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

**In cosa consiste il reato?** E' punito chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei ad alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico pone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari

**Dolo o colpa?** è sufficiente il dolo generico, ossia rappresentarsi e volere diffondere notizie false o realizzare operazioni simulate o di altri raggiri con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare il prezzo.

55) *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)*

**In cosa consiste il reato?** Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti **sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza**, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, **al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza**, espongono **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione **economica, patrimoniale o finanziaria** dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, **occultano con altri mezzi fraudolenti**, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Sono puniti con la stessa pena** gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei **documenti contabili societari**, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, **in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni**.

**NB** La giurisprudenza ha ampliato il concetto di organismo di vigilanza che ricomprende non solo CONSOB e Banca d'Italia, ma anche altre autorità con compiti di vigilanza.

## 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai reati societari

- Gestione delle regole interne introdotte per adempiere alle norme sulla separazione funzionale (TIUF) e contabile (TIUC) delle società del Gruppo.
- Gestione dei rapporti con il collegio sindacale la società di revisione.
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.
- Tutto il processo di formazione delle delibere assembleari e decisioni degli amministratori soprattutto quelle aventi ad oggetto aspetti economico finanziario.
- Le comunicazioni del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.
- Il processo di formazione delle relazioni previste dalle norme di diritto societario, tra cui la relazione degli amministratori e dei sindaci al bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.), della relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433 *bis* c.c.), della relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.), della relazione al bilancio di liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.).
- Il processo di formazione del bilancio di esercizio (art. 2423 c.c.), di quello finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.) e di quelli straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze.
- La predisposizione di tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.
- La restituzione dei conferimenti.
- La distribuzione di utili e di acconti sugli utili
- Le operazioni su quote sociali

- Le operazioni sul capitale sociale o operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), e le modifiche dello statuto.

### 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo**, del **Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale (TIUF)** e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai reati societari, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni:** 2.5, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.10, 3.5 e 3.8

In relazione a quanto sopra si precisa che:

- 1) le registrazioni contabili sono effettuate solo da personale abilitato;
- 2) la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali, obbligatorie e no, avviene esclusivamente mediante modalità che garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- 3) eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione degli stessi devono essere autorizzate secondo le procedure interne in materia di contabilità.

Con specifico riferimento al **Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale** e i reati societari, i Destinatari del Modello devono attenersi alle regole di comportamento che disciplinano la tracciabilità delle operazioni infragruppo (in particolare la sezione 3.9.).

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare ai seguenti protocolli.

- Protocolli relativi all'unbundling funzionale (TIUF) e contabile (TIUC)
- Protocollo per la gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci (L-...)
- Protocollo per la gestione dei rapporti con sindaci e revisori dei conti (L-...)
- Protocollo per la gestione dei flussi monetari e finanziari (L-...)
- Protocollo con la procedura per la formazione del bilancio d'esercizio (L-...)
- Protocollo per la gestione di omaggi e regalie (L-...)
- Protocollo per la gestione operazioni straordinarie (L-...)
- Protocollo per le deleghe interne (L-...)
- Procedura di Risk Management (L-...)

### 4. Rapporti con OdV

Oltre agli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello si precisa che: l'OdV si incontrerà almeno una volta l'anno con il Revisore dei Conti.

## SEZIONE 6

### I delitti contro la personalità individuale ed impiego di lavoratori irregolari di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

#### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: artt. 25quinquies e 25duodecies, D. Lgs. 231/01

##### 56) *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p.)

Si tratta di reato presupposto inserito nell'art. 25 *quinquies*, comma 1, lett a) del D. Lgs. 231/01 nel novembre 2016.

**In che cosa consiste il reato?** La norma punisce il fenomeno criminale del c.d. "caporalato" e prevede che sia punito chiunque (1) **recluta manodopera** allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (2) **utilizza, assume o**

**impiega** manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero (1) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Dal 2016 la norma sanziona penalmente, accanto all'intermediario, **anche chi utilizza (impiego temporaneo o occasionale), assume (mediante contratto) o impiega (utilizzo in modo continuativo e subordinato)** manodopera sia direttamente che tramite l'intermediario.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di **una o più delle seguenti condizioni**: (1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato; (2) la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro, ai periodi di riposto, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; (4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

57) *Impiego di lavoratori irregolari* (art. 22, co. 12bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

## 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai delitti contro la personalità

- gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali;
- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
- attività di selezione del personale;
- qualificazione fornitori;
- gestione operativa dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi.

## 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico di Gruppo e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai reati societari, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni** 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.7

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare

- i destinatari devono richiedere l'impegno ai fornitori al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano.
- nel processo di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.
- il Responsabile di cantiere che rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore, è tenuto ad informare immediatamente il proprio responsabile che effettuerà le valutazioni e prenderà, ove necessario, gli opportuni provvedimenti;
- il soggetto all'uopo preposto monitora gli accessi al cantiere, impedendo l'ingresso a coloro che risultino privi della prescritta autorizzazione;
- nei contratti con fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola con cui gli stessi dichiarano espressamente di aderire ai principi previsti dal Modello 231 e dal Codice Etico di Gruppo

## 4. Rapporti con OdV

Valgono gli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello.

## SEZIONE 7

### I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

#### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 25 septies, D. Lgs. 231/01

58) *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.)

59) *Lesioni personali colpose* (art. 590, co. 3, c.p.)

**In che cosa consiste il reato?** Sussiste la responsabilità della Società in caso di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria maggiore quando il reato di omicidio colposo sia avvenuto in violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008,.

Dalla Legge 123/2007 si ha un radicale cambiamento nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, spostando l'accento della responsabilità penale di singoli soggetti (datore di lavoro, dirigenti, preposti e singoli lavoratori) alla responsabilità "amministrativa" della società che viene chiamata a rispondere dell'illecito quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale della condotta criminosa stessa.

**Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia** in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori impiegati in azienda. In particolare, a mente della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica (D. Lgs. 81/2008), il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli verrà imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 cpv. c.p. secondo cui "*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*".

**Il datore di lavoro ha un obbligo di tutela** non solo dei lavoratori ma anche di coloro che si trovino in una situazione analoga ad essi e che siano presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa.

#### 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le aree di rischio sono individuate con la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e vanno tenuti aggiornati gli elementi di controllo relativi alle quattro fasi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: (i) Pianificazione; (ii) Attuazione; (iii) Controllo e azioni correttive; (iv) Riesame.

#### 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

Il DVR contiene anche i principi generali di condotta e i protocolli per la gestione del rischio.

## SEZIONE 8

### Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

#### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 25 octies, D. Lgs. 231/01

L'art. 25-octies che prevede la responsabilità della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (pubblicata nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014), recante «*Disposizioni in materia di emersione e rientri di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», la quale, oltre ad inasprire le pene per il reato di riciclaggio, ha introdotto una nuova figura di reato, quello di **autoriciclaggio**, prima d'ora sconosciuta nel nostro ordinamento.

60) *Ricettazione* (art. 648 c.p.)

**In che cosa consiste il reato?** È punito chi acquista, riceve o occulta cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni.

**NB** Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.

**Elemento soggettivo.** Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la conoscenza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. È sufficiente il dolo c. d. eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.

**È necessario il profitto?** Sì, ma è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

61) *Riciclaggio* (art. 648 *bis* c.p.)

**Chi può commettere il reato?** Il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

**NB** Non si configura il reato di riciclaggio, ma concorso nel reato presupposto, allorché l'assicurazione sulla successiva "ripulitura" del provento derivante da quest'ultimo reato abbia apportato un contributo causale, di tipo psicologico ovvero materiale, in ordine alla commissione del reato presupposto medesimo. Pertanto, non può ritenersi sufficiente la sola successione temporale tra la commissione del reato presupposto e l'accordo per riciclare i proventi illeciti (per cui pacificamente non si avrà concorso nel reato, ma il delitto di riciclaggio), essendo configurabile il concorso nel reato presupposto, con esclusione del riciclaggio, anche nell'ipotesi in cui l'accordo per riciclare i proventi sia intervenuto precedentemente alla commissione del reato presupposto, contribuendo a determinare la commissione di quest'ultimo.

**Profilo soggettivo.** La sussunzione della condotta descritta dall'art. 648 *bis* c.p. nella fattispecie di concorso nel reato presupposto richiede che il soggetto agente si rappresenti gli effetti della propria condotta sulla realizzazione del reato principale, e che tali effetti siano voluti come consapevole contributo alla realizzazione dello stesso. Il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato.

**Come si commette il reato?** Si può commettere in 3 modi: con la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste **nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione** di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato.

**Che cosa può essere oggetto di riciclaggio?** Possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di "travestimento" consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

62) *Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita* (art. 648 *ter* c.p.)

**In che cosa consiste il reato?** Questa norma punisce la fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del collocamento di proventi illeciti già "lavati", ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-*bis* del c.p.

**Come si commette il reato?** Il reato è incentrato sul concetto di "impiego in attività economiche o finanziarie" che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un'interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. **L'impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.**

63) *Autoriciclaggio* (art. 648 *ter*-1 c.p. e Legge 184/14)

L'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha disposto l'introduzione dell'art. 648 *ter* c.p., rubricato "Autoriciclaggio", che prevede la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a

euro 25.000 per “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

**In che cosa consiste il reato?** Sono punite 3 condotte: la sostituzione; il trasferimento; l’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Queste condotte non sono punibili, se i beni, il denaro o le altre utilità siano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

**Qual è l’oggetto del reato?** Il denaro, beni od altre utilità, provenienti dalla commissione di un delitto non colposo.

**Il profitto di reati tributari possono essere oggetto di autoriciclaggio? Si**

L’introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio pone la rilevante questione, anche ai fini della responsabilità dell’ente, della commissione di reati tributari – che come noto non sono annoverati tra i reati presupposto del D.lgs. n. 231 del 2001 – dai quali derivi un profitto sostituito, trasferito o impiegato in attività economiche o finanziarie della società.

Al riguardo, va evidenziato che il reato tributario, di solito, non fa conseguire al suo autore un arricchimento inteso come nuova ricchezza, ma lascia conseguire un risparmio di imposta.

Il fenomeno è evidente per i reati dichiarativi, ma anche per i reati di omesso versamento di imposte.

Tra i reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000, quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del medesimo decreto) è l’unico delitto che, in concreto, si accompagna ad un profitto inteso come arricchimento positivo e non come risparmio di imposta, collegato com’è al conseguimento del “prezzo” per l’emissione della fattura per operazioni inesistenti.

La nozione di risparmio di imposta pone allora il problema della concreta individuazione del profitto derivante dalla differenza tra quanto l’autore del reato avrebbe dovuto versare se avesse adempiuto al debito tributario ed il saldo attivo risultante dall’inadempimento tributario e, quindi, se sia distinguibile, nel patrimonio del soggetto agente, una quota di denaro idealmente riferibile all’evasione di imposta.

La giurisprudenza, sul punto, ha già superato il problema, ritenendo **configurabile il riciclaggio anche con riguardo al profitto del reato tributario inteso in meri termini di risparmio di spesa**.

La formulazione della nuova fattispecie di autoriciclaggio pone, tuttavia, un’ulteriore condizione contenuta nell’inciso finale del primo comma dell’art. 648-ter.1: «*in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa*».

Stando al testo della norma, si impone una verifica in concreto dell’effettività dell’ostacolo frapposto dalla condotta di autoriciclaggio rispetto alla sua identificazione come tale.

**N.B.**

1) la sostituzione, il trasferimento o l’impiego devono essere concretamente efficaci ai fini dell’impedimento alla individuazione della provenienza delittuosa del provento del reato fiscale. Si richiede, dunque, un elemento di artificiosità, che possa mettere in difficoltà, in concreto, il soggetto che cerchi di ricostruire il percorso del provento illecito.

2) Residua una clausola di salvezza, nel terzo comma dell’art. 648-ter.1., che rende non punibili le condotte di autoriciclaggio, qualora destinate all’impiego personale: **in altri termini, se l’imposta evasa venga impiegata dall’evasore per acquistare per sé un immobile, un gioiello, un automobile, un’imbarcazione, non commette autoriciclaggio**.

3) La società o ente nel contesto del quale è stato realizzato il reato a monte dovrà essere il medesimo nel contesto del quale è stato successivamente realizzato l’autoriciclaggio (se così non fosse, non vi sarebbe autoriciclaggio dell’ente).

4) Potranno, quindi, essere **sanzionate le società qualora il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un qualunque reato non colposo (anche tributario) siano “autoriciclati”** (ossia impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative) **nell’interesse o a vantaggio della società stessa**, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo, se un amministratore ha costituito fondi all’estero (attraverso sovrappuntazioni o con fatture per operazioni inesistenti) ne risponderà in proprio, ma gli effetti potrebbero ripercuotersi anche sulla società sempre che non si dimostri l’adozione di un Modello organizzativo ex D.lgs. 231 del 2001 idoneo a prevenire il rischio di commissione del reato presupposto in questione.

**Nel caso di commissione di reati tributari** (dai quali derivi un vantaggio economico per la società, anche in termini di risparmio di imposta), **la possibilità di integrare l'autonoma fattispecie di autoriciclaggio dovrà essere attentamente valutata**. Se, infatti, i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria e se ricorre l'ostacolo alla concreta identificazione della loro provenienza, allora la configurazione del reato di autoriciclaggio potrà realizzarsi, sempre che vi sia una esatta identità del provento del reato tributario con l'oggetto materiale sostituito, trasferito o impiegato.

## **2. AREE DI RISCHIO in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio:**

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione per la vendita di servizi energetici (gas naturale) alla cui aggiudicazione si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) e con soggetti privati per la vendita di servizi energetici (vendita di gas naturale) sia in regime tutelato che in regime di mercato libero.
- Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e selezione dei fornitori e consulenti.
- Gestione delle risorse finanziarie, dei flussi finanziari e delle operazioni infragruppo e dei contratti *intercompany*.
- Gestione delle attività di sponsorizzazione.
- Gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione mediante interventi di modifica delle opere.

## **3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche**

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo**, del **Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale** (TIUF) e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai reati societari, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- Sezioni 3.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.14, 3.3, 3.7 e 3.8

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare ai seguenti protocolli.

- Protocollo per la gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci (L-...)
- Protocollo per la gestione dei rapporti con sindaci e revisori dei conti (L-...)
- Protocollo per la gestione dei flussi monetari e finanziari (L-...)
- Protocollo con la procedura per la formazione del bilancio d'esercizio (L-...)
- Protocollo per la gestione di omaggi e regalie (L-...)
- Protocollo per la gestione operazioni straordinarie (L-...)
- Protocollo per le deleghe interne (L-...)
- Protocolli relativi all'unbundling funzionale (TIUF) e contabile (TIUC)

## **4. Rapporti con OdV**

Valgono gli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello.

## **SEZIONE 9**

### **I delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

#### **1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 25 *novies*, D. Lgs. n. 231/2001**

- 64) *Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche*, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di **un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta** (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
- 65) Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).
- 66) **Abusiva duplicazione**, per trarne profitto, **di programmi per elaboratore**; importazione, distribuzione, vendita, **detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale** ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, co. 1, L. 633/1941).
- 67) *Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE*, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; **estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati**; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- 68) *Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale*, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 ter, comma 1, L. 633/1941:
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a));
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b));
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c));
  - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d));
  - **ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore** (lett. e));
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di **dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto** (lett. f));
  - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, **o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione** ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis));
  - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h)).

- 69) *Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 ter, comma 2, L. 633/1941:*
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o **diffusione abusiva**, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a));
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis));
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b));
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)).
2. **AREE DI RISCHIO:** le stesse della sezione 2.
3. **I principi generali di comportamento:** gli stessi della sezione 2.

## SEZIONE 10

### Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

#### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 25decies, D. Lgs. 231/01

70) *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**La norma penale in esame tutela l'interesse al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e mira a prevenire comportamenti in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità** nel processo penale, con riferimento ad ipotesi di indagini preliminari o a procedimenti penali riguardanti o connessi all'attività aziendale.

**Quando si commette il reato?** Quando la persona chiamata a rendere, avanti all'autorità giudiziaria (Giudice e Pubblico Ministero), dichiarazioni utilizzabili nel processo penale possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

**Quando si realizza (consuma) il reato?** Si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità e richiede, per la sua integrazione, il dolo specifico, dovendo la condotta criminosa dell'agente essere commessa al fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 è necessario che il soggetto agente rientri tra quelli di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto medesimo. **A titolo esemplificativo** ma non esaustivo, rientra nel caso in esame l'ipotesi in cui un dipendente della società, imputato in un procedimento penale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento connesso in cui l'amministratore della società medesima sia imputato del reato di false comunicazioni sociali, riceva un'offerta di denaro per rendere dichiarazioni non rispondenti al vero, o a tal fine venga minacciato o, addirittura, aggredito.

#### 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- Gestione contenziosi giudiziari, arbitrari e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti aree di rischio in relazione all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Selezione e assunzione del personale, inclusa quella del personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, e gestione del sistema premiante;

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione legale, con i soci ed in generale con i dipendenti;
- Gestione della riservatezza delle informazioni privilegiate.

### 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo**, del **Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale** (TIUF) e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai reati relativi alle dichiarazioni fatte all'autorità giudiziaria, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni** 3.2.5, 3.2.13, 3.2.13, 3.2.14, 3.5 e 3.6

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare:

- attenersi alla procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione (L-...);
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari e autorità devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, ove possibili, documentati;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

### 4. Rapporti con OdV

Valgono gli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello.

## SEZIONE 11 I reati ambientali

### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 25undecies, D. Lgs. n. 231/01.

#### 71) Reati previsti dal Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis)
- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente e circostanze aggravanti (art. 452 quinquies e octies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

#### 72) Reati rilevanti previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Scarichi sul suolo (Art. 103)
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104)
- Scarichi in reti fognarie (art. 107)
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108)
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art. 137 co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art. 137 co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 co. 11)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
  - Siti contaminati (art. 257), loro bonifica (co. 1) da sostanze pericolose (co. 2) e violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori (co. 4)
  - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co.1)
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1)
  - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)
    - si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (co. 6);
    - si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi anche con uso di certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (co. 7 secondo e terzo periodo);
    - il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (co. 8 primo periodo).
  - Inquinamento atmosferico (art. 279)
    - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- 73) *Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi*
- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
  - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
  - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- 74) *Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*
- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 7).

## 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai reati ambientali

- Attività di costruzione, gestione e manutenzione della rete di trasporto del gas naturale e stazioni in relazione ai possibili impatti sulla biodiversità, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'ecosistema, sulla flora e sulla fauna, nonché attività dei laboratori chimici;
- approvvigionamento per le attività di cui al punto 1;
- gestione dei rifiuti;
- gestione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- esecuzione di verifiche in materia ambientale.

### 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo** e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità.

Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai reati ambientali, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

➤ **Sezioni 2 e 3.11**

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenute

- nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare i **protocolli relativi al Sistema ISO 14001:2004**, mantenuto sempre aggiornato e soggetto ad audit da parte di soggetti terzi.
- Nel DVR e DUVRI

## SEZIONE 12

### I reati tributari

#### 1. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI: art. 25 *quinquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/01.

**Generale.** La **responsabilità per i reati tributari è, di norma, attribuita all'amministratore pro-tempore**, individuato secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l'ente e, quindi, chi assume la carica di amministratore va ad accettare volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nel momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società di capitali, è indispensabile che venga posta in essere un'attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare, in futuro, contestazioni sull'operato altrui (Cass. Pen., sent. 29 agosto 2018, n. 39230).

Se a seguito della commissione dei reati sotto illustrati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

75) *Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000 e art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

**In che cosa consiste il reato?** Questa norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

**Chi può commettere il reato?** Il reato in questione è comune, potendo essere commesso da chiunque.

**Quando si integra il reato?** Per integrare il reato non è sufficiente registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenerli a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Tali comportamenti, che integrano il concetto normativo di avvalimento della documentazione falsa, rilevano nella misura in cui la stessa venga concretamente posta a corredo dell'indicazione nella dichiarazione di elementi passivi fittizi.

**Profilo soggettivo.** Per l'integrazione del reato in questione è previsto il dolo specifico rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione) ed è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Cass. Pen., sent. 19 giugno 2018 n. 52411).

**Posizione del legale rappresentante.** La consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all'atto della sottoscrizione della dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia. Pertanto **il legale rappresentante di una società risponde del reato di cui all'art. 2, D. Lgs. n. 74 del 2010, anche per violazione del semplice dovere di vigilanza**. La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone, altresì, di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, previsti attraverso un'attenta vigilanza. La semplice

accettazione della carica, invero, attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verificino (Cass. Pen., sent. 20 dicembre 2018, n. 6726).

**Fattispecie di reato di cui all' art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000.** Tradizionalmente è considerata una circostanza attenuante in quanto si applica quando *“l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila”*.

76) *Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

**In che cosa consiste il reato?** Il reato è caratterizzato da struttura bifasica in quanto presuppone la compilazione e presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica, purché di quest'ultima, ove posta in essere da altri, il soggetto agente abbia consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione.

**Fuori dai casi previsti dall'articolo 2** questo reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente** ovvero **avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti** idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) **l'imposta evasa** è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **euro trentamila**;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, **è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione**, o comunque, è **superiore a euro un milione cinquecentomila**, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

**Chi può commettere il reato?** Il reato in questione è comune, potendo essere commesso da chiunque.

**Quando si integra il reato?** Il fatto di reato si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. **Non costituiscono mezzi fraudolenti** la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**Rapporti con il delitto di cui all'art. 2.** La frode sanzionata dall' art. 3 si distingue da quella di cui all'art. 2 non per la natura del falso, ma per il **rapporto di specialità reciproca** esistente tra le condotte previste dagli artt. 3 e 2, nel senso che a un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, da un lato (art. 3) una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, nonché la previsione di una soglia minima di punibilità e, dall'altro (art. 2), l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi relativi a operazioni inesistenti. (Cass. Pen., sent. 25 ottobre 2018 n. 6360).

77) *Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000 e art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000).

**In che cosa consiste il reato?** Questa norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

**Chi può commettere il reato?** Il reato in questione è comune, potendo essere commesso da chiunque.

**Profilo soggettivo.** Per l'integrazione del reato in questione è previsto il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi.

**Rapporti con il delitto di cui all'art. 2.** L'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) è ipotesi autonoma e distinta da quella, ad essa speculare, dell'utilizzazione fraudolenta delle medesime fatture (art. 2 e 3), che, trasposte nelle dichiarazioni dei redditi o dell'IVA, consentono un illecito risparmio di imposta.

78) *Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000).

**In che cosa consiste il reato?** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, questo reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, **occulta o distrugge** in tutto o in parte **le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione**, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Chi può commettere il reato?** Il reato in questione è comune, potendo essere commesso da chiunque.

**Profilo soggettivo.** L'elemento soggettivo del reato in questione è costituito dal **dolo**. Occorre che il soggetto agente abbia coscienza e volontà non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma anche dell'idoneità impeditiva di tal condotta. Altresì, **occorre il dolo specifico** di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l'evasione a terzi, finalità che, proprio in relazione alla natura di reato di pericolo della predetta fattispecie delittuosa, non richiede, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo, essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia così orientata (Cass. Pen., sent. 2 marzo 2016, n. 15900).

79) *Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

**In che cosa consiste il reato?** L'art. 11 sanziona 2 condotte specifiche

i) con il primo reato si punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, **aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva**.

ii) Con il secondo si punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, **indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi** per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila reato.

**Chi può commettere il reato?** Il reato in questione è comune, potendo essere commesso da chiunque.

**Profilo soggettivo.** Questo reato è caratterizzato dal **dolo specifico**, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione "*al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte*".

In caso di commissione dei reati sopra indicati nell'interesse della Società, si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la PA, l'esclusione dalle agevolazioni contributi o sussidi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto).

## 2. AREE DI RISCHIO in relazione ai reati tributari

- Attività di tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi.

## 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo** e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità. Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e ai reati tributari, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni:** 2.4, 3.2.6 e 3.8

In relazione a quanto sopra si precisa che:

- 1) le registrazioni contabili sono effettuate solo da personale abilitato;
- 2) la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali, obbligatorie e no, avviene esclusivamente mediante modalità che garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- 3) eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione degli stessi devono essere autorizzate secondo le procedure interne in materia di contabilità.

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le prescrizioni contenuti nei protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare ai seguenti protocolli.

- Protocollo per la gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci (L-...)
- Protocollo per la gestione dei rapporti con sindaci e revisori dei conti (L-...)
- Protocollo per la gestione dei flussi monetari e finanziari (L-...)
- Protocollo con la procedura per la formazione del bilancio d'esercizio (L-...)
- Protocollo per la gestione operazioni straordinarie (L-...)
- Protocollo per la gestione di omaggi e regalie (L-...)

#### **4. Rapporti con OdV**

Valgono gli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello.

## Parte Speciale IB

### La violazione di norme antitrust

Al fine di assicurare che il contenuto del programma di *compliance* sia definito in aderenza alle specificità di ciascuna impresa operativa del Gruppo, si è valutato per ciascuna Società il rischio *antitrust* che la stessa si trova a fronteggiare tenendo conto dei seguenti fattori:

- i) la natura dell'attività svolta e dei beni/servizi offerti;
- ii) il contesto regolatorio/normativo;
- iii) la dimensione d'impresa e la sua posizione nel mercato;
- iv) il contesto competitivo;
- v) la struttura organizzativa interna e i processi decisionali;

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il *management* coinvolto nell'analisi, con il supporto di professionisti di comprovata professionalità ed esperienza, ha individuato come potenzialmente associabili alle aree di attività aziendale i rischi di violazione di norme antitrust, sia speciali che generali, qui di seguito indicati.

#### 1. LE NORMATIVE RILEVANTI

##### Norme *antitrust* "speciali"

La società Metanodotto Alpino s.r.l. è un'impresa che svolge **trasporto regionale del gas naturale** come definito da decreto del MISE ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 93/11 ead essa si applicano i medesimi obblighi di separazione funzionale e contabile previsti nella seguente normativa speciale adottata dall'ARERA:

- i) "*Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas*" (TIUF; Allegato A delibera n. 296/2015/R/com) e
- ii) "*Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione*" (TIUC - Allegato A alla delibera 137/2016/R/com).

In particolare ai sensi dell'art.4.2 TIUF alla Società si applicano i medesimi obblighi di separazione funzionale previsti per le imprese di distribuzione di gas naturale con più di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali in quanto, come riconosciuto dall'ARERA nella Delibera n. 296/2015/R/com, la vera natura delle reti di trasporto regionale sono "*assimilabili a sistemi di distribuzione piuttosto che di trasporto*" (pag. 8) e per tale ragione ad esse si applicano le norme citate.

Tuttavia con il rispetto delle norme antitrust speciali predisposte dall'ARERA non si esaurisce l'obbligo di compliance antitrust della società. Metanodotto Alpino, come le altre società del gruppo, rispetta anche le norme antitrust generali e la prassi applicativa risultante dalle delibere dell'AGCM e della Commissione Europea.

##### Norme *antitrust* "generali"

Considerati i particolari settori in cui opera la Società (trasporto regionale del gas,) le fattispecie di illecito antitrust più rilevanti per il gruppo sono:

- 1) **Rischi di Abusi di posizione dominante**

- Particolare attenzione è prestata ad evitare ipotesi di rifiuto o di discriminazione alle reti nonché rifiuto di fornire alle stazioni appaltanti e/o ai soggetti aggiudicatari delle gare di affidamento dei servizi di distribuzione delle informazioni tecniche rilevanti sulle reti e impianti gestiti;
- Utilizzo discriminatorio di informazioni privilegiate ottenute attraverso la gestione delle reti di trasporto regionale e di distribuzione;
- Rischio di adottare strategie finalizzate ad escludere dal mercato dei concorrenti o pratiche discriminatorie;
- Rischio di adottare strategie che non rispondano a criteri di efficienza economica nella prestazione dei propri servizi e non siano in ultima istanza a beneficio dei consumatori/clienti.

## 2) **Rischi Intese orizzontali da evitare**

- **Rischio di scambio di informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale** tra concorrenti soprattutto durante le riunioni organizzate da associazioni di categoria e/o attraverso reparti commerciali;
- **Modalità di partecipazione a gare pubbliche anomale:** i comportamenti devono essere sempre il frutto di una decisione interna e mai il risultato di comportamenti che non possono essere spiegati se non come il risultato di una qualche forma di coordinamento/collusione con altre imprese, partecipanti o no;
- **Rischi legati alla sottoscrizione di accordi con altre imprese concorrenti – evitare conclusione di accordi con altre imprese concorrenti con oggetto/effetto anticoncorrenziale..**

**Per maggiori informazioni su nozione di intese e abusi di posizione dominante si rinvia ai protocolli adottati dalla Società e alla GUIDA BREVE AL RISPETTO DELLE NORME SULLA CONCORRENZA**

## 2. AREE AZIENDALI DI RISCHIO in relazione alle norme antitrust

- 1) Personale a «rischio alto»: Management e direzione responsabili di decisioni strategiche, gli incaricati della gestione delle reti, le aree che gestiscono i rapporti con l'ARERA e gestiscono le banche dati, nonché quelle che rappresentano la Società nelle associazioni di categoria;
- 2) Personale a «rischio medio»: aree di business ed in particolare aree commerciale (acquisti ed in generale aree che determinano prezzi)
- 3) Personale a «rischio basso»: personale amministrativo, personale operativo (manutenzione e pronto intervento) e aree di back-office.

## 3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO e richiamo procedure specifiche

È fatto obbligo espresso ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del **Codice Etico di Gruppo** e delle procedure aziendali interne per la gestione della qualità. Con specifico riferimento al **Codice Etico di Gruppo** e agli illeciti antitrust, i Destinatari del Modello devono attenersi ai principi generali di condotta contenuti nelle seguenti sezioni.

- **Sezioni 3.3 – 3.4 e 3.9**

Oltre ai principi generali qui indicati i Destinatari devono attenersi a tutte le seguenti prescrizioni

### **Norme antitrust “generali”**

**Attenersi** ai protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della società ed in particolare i protocolli relativi a:

- 1) Esempi di accordi e/o pratiche concordate con oggetto anticoncorrenziale e norme di comportamento generale nelle associazioni;
- 2) Norme di comportamento generale prevenzione abusi;

### 3) Norme di comportamento generale in caso di ispezione

#### **Norme antitrust “speciali”**

Per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano l'attività di trasporto regionale del gas naturale, la Società **al pari delle altre società del Gruppo Metan Alpi** ha adottato delle linee guida specifiche (*Codice di Comportamento del personale coinvolto nelle attività soggette a separazione funzionale*) le quali determinano rigorosi standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti, sia personale interno che esterno, nelle suddette attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Inoltre il Gestore indipendente ha adottato delle procedure organizzative specifiche inserite nel sistema di controllo e gestione interno al fine di garantire il rispetto delle norme contenute nel TIUF e TIUC.

#### **4. Rapporti con OdV**

Valgono gli obblighi d'informazione verso OdV contenuti nel par. 4.5 della Parte Generale del Modello. In particolare in ottemperanza alle novità introdotte all'art. 6 Decreto dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 sul cd. “*whistleblowing*”, i Destinatari possono comunicare e/o fare segnalazioni all'OdV scrivendo all'indirizzo email [francesca.peyron@imperatoassociati.it](mailto:francesca.peyron@imperatoassociati.it). Al pari degli altri canali sarà garantita nei termini del regolamento OdV, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. L'OdV deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (incluso il demansionamento), assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

## Parte speciale II - Protocolli e le procedure

I protocolli e le procedure costituiscono documenti a sé stanti, periodicamente aggiornati, rivisto e/o integrati e sono parte integrante del presente Modello.

I set di protocolli di cui la Società si dota è riconducibile a due livelli e tipologie di documenti

- a) *policy/procedure* emesse dalla Società ed accettate a livello di Gruppo dalle controllate, con eventuali modifiche necessarie ai fini del rispetto della normativa sulla separazione funzionale e contabile;
- b) *policy/procedure* emesse dalla Società ed aventi valenza solo sulle proprie attività;

A livello di gruppo vi è un accordo quadro (condizioni Generali di servizio) per la prestazione di servizi infragruppo che disciplina i termini e le condizioni di offerta ed accettazione dei diversi servizi svolti tra le società del Gruppo.

Entrambe le categorie di protocolli sono integrate nelle procedure redatte per l'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni ISO della Società – Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)

## Parte speciale III - Codice etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti nel Decreto costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo adottato dalla Società.

Il Codice etico è un documento ufficiale aziendale che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.) esso è parte integrante del presente Modello. I principi etici in esso contenuti costituiscono quindi le regole comportamentali base per il corretto e legittimo esercizio delle attività aziendali.

Il Codice etico costituisce documento a sé stante, periodicamente aggiornato e rivisto ed è parte integrante del presente Modello.